



MINISTERO
DELL'INTERNO

Vademecum operativo per la presa in carico e l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati



LISTA DELLE ABBREVIAZIONI

A.G.	Autorità Giudiziaria
ASL/ASP	Azienda Sanitaria Locale/Provinciale
B.I.C.	Best Interest of the Child
CAS	Centri di accoglienza straordinaria
CPIA	Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti
DG	Direzione Generale
D.L.	Decreto-legge
DLCI	Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
D.Lgs.	Decreto legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
EE.LL.	Enti Locali
FF.OO.	Forze dell'ordine
IF	Indagini familiari
L.	Legge
MLPS	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
MSNA	Minori Stranieri non Accompagnati
OIM	Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
PEI	Progetto Educativo Individualizzato
SAI	Sistema di Accoglienza e Integrazione
SC	Servizio Centrale SIPROIMI/SAI
SIPROIMI	Sistema di Protezione per Titolari di Protezione Internazionale e Minori Stranieri non Accompagnati
TM	Tribunale per i Minorenni
UD	Unità Dublino
UE	Unione Europea
UNHCR	Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
USMAF	Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera

Sommario

1. Introduzione	3
2. Il sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.....	4
3. Servizio Centrale del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI).....	7
3.1 Raccordo tra Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Servizio Centrale e istituzioni territoriali per la pianificazione dell'accoglienza dei MSNA giunti a seguito di sbarco e/o rintraccio sul territorio	7
4. Procedure di presa in carico dei MSNA da parte dei progetti SAI.....	9
4.1 Procedure di presa in carico di MSNA a seguito di rintraccio sul territorio.....	9
4.2 Procedura di presa in carico dei MSNA giunti a seguito di sbarco.....	12
5. Procedure e prassi di prima accoglienza dei MSNA	16
5.1 Tabella di procedure di primo inserimento	16
Il ruolo del tutore	20
La richiesta di parere alla DG Immigrazione del MLPS per la conversione del permesso di soggiorno per minore età	21
5.2 Tabella di azioni interne al progetto connesse alla prima fase di accoglienza del MSNA	22
Primo colloquio	29
Cartella personale/sociale.....	30
Valutazione del superiore interesse (BIA) e definizione del percorso amministrativo.....	31
Le indagini familiari (<i>family tracing and assessment</i>).....	32
Vulnerabilità psicologico-psichiatrica	38
5.3 La Procedura Dublino per i MSNA.....	38
6. ALLEGATI	48
Allegato 1. Consenso in inglese firmato dal tutore e dal minore.....	48
Allegato 2. Consenso in inglese del familiare/parente	49
7. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	50

1. Introduzione

Nell'ambito del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, il 29 luglio 2014, è stata istituita con decreto del Ministro dell'Interno, la Struttura di Missione per l'accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati, con il compito di realizzare un nuovo sistema di accoglienza dedicato ai Minori Stranieri non Accompagnati, nel rispetto dei diritti che le Convenzioni internazionali, il sistema europeo comune di asilo e l'ordinamento interno riconoscono, e ferme restando le competenze attribuite in materia alle Regioni e ai Comuni.

Da allora, la Struttura di Missione ha fornito il proprio contributo sia normativo sia operativo curando, tra l'altro, l'attivazione e la gestione diretta di progetti di prima accoglienza ad alta specializzazione finanziati con risorse del "Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020" (FAMI), uno strumento finanziario istituito con Regolamento UE n.516/2014 con l'obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno: asilo, integrazione e rimpatrio.

A partire dal 2017, al fine di qualificare ulteriormente il sistema di accoglienza, la Struttura di Missione, con il sostegno dell'Ufficio Europeo di Supporto all'Asilo (EASO), ha realizzato un'attività di formazione rivolta prima ai progetti FAMI, poi estesa alle strutture temporanee attivate dai Prefetti ai sensi dell'art. 19 comma 3-bis del D.Lgs. n. 142/2015 (cosiddetti "Centri Accoglienza Straordinaria minori") e ai centri di accoglienza comunali, nonché, nel 2020, ai progetti aderenti alla rete SIPROIMI, ridefinita come SAI - Sistema di accoglienza e integrazione - dal D.L. 130/2020, convertito in L. 173/2020.

Dalla collaborazione tra la Struttura di Missione e il Servizio Centrale, con il supporto di EASO, è stata condivisa l'esigenza di studiare la messa a punto di uno strumento per gli operatori dei progetti SAI, rete destinata a qualificarsi come **sistema privilegiato di accoglienza dei MSNA**.

Nell'ottica di un approccio partecipativo e volto a indirizzare i bisogni specifici del sistema di accoglienza, i progetti SIPROIMI/SAI sono stati chiamati a contribuire alla costruzione del presente documento attraverso un questionario ad hoc somministrato ai progetti coinvolti, integrato dalle risultanze e dalle prassi emerse nel corso di workshop formativi svoltisi online tra settembre e novembre 2020, ai quali hanno partecipato, oltre ai progetti SAI, alla Struttura di Missione per l'accoglienza dei MSNA, e ad EASO, anche le Prefetture e le Questure dei territori coinvolti nella formazione, nonché il Servizio Centrale, l'Unità Dublino presso il DLCI, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'UNHCR e l'OIM.

Per ragioni organizzative e logistiche, solo un numero limitato di progetti SAI (25) è stato invitato a partecipare.

Per assicurare una continuità di procedure¹ e la capitalizzazione della specifica esperienza di prima accoglienza dei progetti FAMI², si è cercato di condividerne le prassi, laddove ritenuto utile e necessario.

Il presente documento è da intendersi quale **strumento a supporto di coloro che, a vario titolo, sono impegnati nella presa in carico dei MSNA e nell'erogazione dei servizi di prima accoglienza**.

¹ Nella stesura finale del Vademecum, sono state prese a riferimento anche le [Linee Guida per le strutture di Prima accoglienza. Procedure operative standard per la valutazione del superiore interesse del minore](#) redatte dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) 2014-2020, in collaborazione con UNHCR e OIM, agenzie partner durante tutte le fasi della progettazione FAMI.

² Si fa riferimento alle prassi raccolte in particolare durante i workshop e training realizzati dalla Struttura di missione con il supporto di EASO dal 2017.

2. Il sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati

Si definisce minore straniero non accompagnato (MSNA) *“il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano”*³.

Pertanto, il MSNA in quanto minore non accompagnato, secondo la normativa vigente deve essere collocato in luogo sicuro ai sensi dell'art 403 del cc.

L'attuale sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è definito dall'art. 19 del decreto legislativo n. 142/2015 e, diversamente da quello degli adulti, non è gestito esclusivamente dal Ministero dell'Interno in ragione della competenza prevista dalla normativa vigente anche in capo agli Enti Locali. A partire dal 2015, poi, ai soli fini dell'accoglienza, è stata eliminata ogni distinzione tra MSNA richiedenti asilo/protezione internazionale e non.

Nell'assetto attuale sono pertanto previste una fase di prima accoglienza in strutture governative ad alta specializzazione e un'accoglienza di secondo livello nell'ambito del SAI (ex SIPROIMI), adeguatamente potenziato.

La prima accoglienza è assicurata in centri attivati dal Ministero dell'Interno, gestiti da quest'ultimo anche in convenzione con gli enti locali finanziati a valere sul Fondo asilo migrazione e integrazione (FAMI). Ad oggi, sono attivi 6 progetti di prima accoglienza FAMI, di cui 5 in Sicilia e 1 in Molise, per un totale di 275 posti in accoglienza che termineranno le loro attività il 31 dicembre 2021.

In particolare, le strutture di prima accoglienza, dal momento della presa in carico del minore, assicurano, per il tempo strettamente necessario, comunque non eccedente i 30 giorni, servizi specialistici finalizzati al successivo trasferimento dello stesso in centri di secondo livello del SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), già SIPROIMI, con progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti (art. 19, comma 1 e 2, D.Lgs. 142/2015).

In caso di temporanea indisponibilità nei centri di prima accoglienza o nei centri di seconda accoglienza, l'assistenza e l'accoglienza dei minori sono temporaneamente assicurate dal Comune (art. 19, comma 3).

Infine, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai Comuni, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, è prevista la possibilità per i Prefetti di attivare strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate a coloro con età superiore ai quattordici anni. (art. 19, comma 3 bis).

La seconda accoglienza, prevista nell'ambito della rete SAI, finanziata con il Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, fornisce al minore, anche non richiedente asilo, in misura graduale e attraverso progetti individuali che tengono conto del suo vissuto e delle sue attitudini, gli strumenti per raggiungere la propria indipendenza lavorativa, sociale e culturale, contemplando anche progetti in grado di farsi carico di particolari vulnerabilità. La loro permanenza è garantita fino al compimento della maggiore età e per i successivi sei mesi, salvo ulteriori proroghe concesse per completare il percorso di integrazione avviato. I richiedenti asilo sono ospitati fino alla definizione della loro domanda e, nel caso di riconoscimento della protezione internazionale, per il tempo riservato alla permanenza dei beneficiari.

³ Art. 2 (e) della Direttiva n. 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) e art. 2 della legge n. 47/2017.

Le novità introdotte dal Decreto legge n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 132 del 1° dicembre 2018, non hanno modificato la normativa relativa all'accoglienza dei MSNA. Anche il Decreto legge n. 130 del 21 ottobre 2020, convertito in L. 173/2020, il quale ha rinominato il SIPROIMI, ora SAI, non incide sulla possibilità da parte dei MSNA di accedere al sistema di accoglienza, indipendentemente dalla richiesta di protezione internazionale.

I MSNA godono degli stessi diritti in materia di protezione dei minori italiani e comunitari⁴.

Di seguito si richiamano sinteticamente le tutele che la normativa vigente riserva ai MSNA:

- **divieto di respingimento⁵** alla frontiera;
- **divieto di espulsione⁶**, tranne che per ragioni di ordine pubblico e sicurezza dello Stato e, comunque, solo in assenza di rischio di danno grave per il minore e in seguito alla decisione del Tribunale per i Minorenni, che deve essere assunta tempestivamente e comunque nel termine di 30 giorni;
- **accoglienza⁷**: la tempestiva individuazione, sia in caso di rintraccio di MSNA sul territorio sia in caso di sbarco, di soluzioni di accoglienza idonee e dedicate allo specifico *target*, è fondamentale per l'attivazione dei servizi e delle tutele previsti dalla normativa vigente. Nelle more dell'esito delle procedure d'identificazione, l'accoglienza del minore è garantita in strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge⁸;
- **identificazione**: l'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore se già nominato o del tutore provvisorio, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria⁹;
- **accertamento dell'età¹⁰**: qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga. Qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato è previsto che l'accertamento dell'età, del quale sia il minore sia l'esercente i poteri tutelari devono essere adeguatamente informati, venga disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, ed effettuato ai sensi del "Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati" approvato il 9 luglio 2020. Qualora disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, l'accertamento dell'età è condotto da professionisti adeguatamente formati, alla presenza di un mediatore culturale, con modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del genere e del sesso, dell'integrità fisica e psichica della persona, e con garanzie per il presunto minore di informativa sulla procedura, anche con l'ausilio del mediatore culturale, e possibilità di impugnativa. Qualora, anche dopo l'accertamento, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto di legge;
- **informativa**: durante la prima accoglienza i MSNA dovranno ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale¹¹;

⁴ Art. 1, comma 1 legge n. 47/2017.

⁵ Art. 19, comma 1-bis Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo 286/98).

⁶ Artt. 19 e 31 Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo 286/98).

⁷ Art. 19, comma 1 e art. 19-bis, comma 2 decreto legislativo 142/2015.

⁸ Art. 19-bis, comma 2 decreto legislativo 142/2015.

⁹ Art. 19-bis, comma 3 decreto legislativo 142/2015.

¹⁰ Art. 5 legge 47/2017, che ha introdotto l'art. 19-bis decreto legislativo 142/2015.

¹¹ Art. 19, comma 1 decreto legislativo 142/2015.

- **primo colloquio e cartella sociale**¹², colloquio con il minore volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, incluse eventuali vulnerabilità. In seguito al colloquio, il personale qualificato della struttura di accoglienza compila un'apposita cartella sociale, evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del comune di destinazione e alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni;
- **affidamento familiare**¹³ quale misura prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza;
- **rimpatrio assistito e volontario**¹⁴, disposto dal Tribunale per i Minorenni, sentiti il minore e il tutore, previa indagini familiari nel Paese di origine;
- **permessi di soggiorno per minore età**¹⁵ o **per motivi familiari**¹⁶ per i MSNA, per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione;
- tutela, con l'introduzione dell'**elenco dei tutori volontari per l'infanzia e l'adolescenza**¹⁷ presso ogni Tribunale per i Minorenni, a cui possono essere iscritti privati cittadini selezionati e adeguatamente formati dai garanti regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;
- accesso di tutti i MSNA, indipendentemente dalla richiesta di asilo, nell'ambito del **Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROMI) ora denominato Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI)**¹⁸;
- al compimento della maggiore età, **possibilità di conversione del permesso di soggiorno per minore età** in permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura¹⁹;
- **possibilità di affidamento ai servizi sociali, non oltre il 21° anno di età**²⁰, su disposizione del Tribunale per i Minorenni, di quanti, al compimento della maggiore età, necessitano di un supporto prolungato volto al buon esito del percorso di inserimento sociale;
- **diritto alla salute e all'istruzione**²¹;
- **diritto all'ascolto nei procedimenti**²²;
- **diritto all'assistenza legale e al gratuito patrocinio**²³;
- possibilità, per i **minori richiedenti protezione internazionale**, che la relativa domanda sia presentata dal tutore o, nelle more della nomina di quest'ultimo, dal responsabile della struttura di accoglienza²⁴. Si rammenta che l'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il minore o presunto tale abbia espresso la volontà di chiedere la protezione internazionale ovvero quando un'esigenza di protezione internazionale emerga;
- **intervento in giudizio delle associazioni di tutela**²⁵.

¹² Art. 9, comma 2 legge 47/2017.

¹³ Art. 2 legge 184/1983 e art. 7 legge 47/2017.

¹⁴ Art. 8 legge 47/2017.

¹⁵ Art. 10, comma 1 lettera a) legge 47/2017.

¹⁶ Art. 10, comma 1 lettera b) legge 47/2017.

¹⁷ Art. 11 legge 47/2017.

¹⁸ Art. 12, comma 1 legge 47/2017.

¹⁹ Art. 32 Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo 286/98).

²⁰ Art. 13, comma 2 legge 47/2017.

²¹ Art. 14 legge 47/2017.

²² Art. 15 legge 47/2017.

²³ Art. 16 legge 47/2017.

²⁴ Art. 6, comma 3 legge 47/2017.

²⁵ Art. 19 legge 47/2017.

3. Servizio Centrale del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI)

Il Servizio Centrale è la struttura di coordinamento del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) e svolge attività di supporto, informazione, orientamento e formazione in favore degli Enti locali titolari di progetti SAI. In materia dei minori stranieri non accompagnati, il Servizio Centrale garantisce agli EE.LL. afferenti alla rete di accoglienza orientamento costante sul tema specifico, supportandoli nella relazione con gli altri attori istituzionali. Inoltre, il Servizio centrale si pone in continuità con gli interventi dedicati ai minori stranieri non accompagnati svolgendo azione di supporto ai servizi sociali dei comuni nella realizzazione delle attività dell'accoglienza in base a quanto disposto dalla normativa vigente e con quanto indicato dalle linee guida previste all'interno del D.M. 18 novembre 2019. All'interno della citata disposizione ministeriale viene fatto esplicito riferimento ai servizi aggiuntivi previsti in materia di affidamento familiare e sulle misure di accompagnamento degli stessi MSNA verso l'età adulta, se destinatari di prosieguo amministrativo²⁶.

3.1 Raccordo tra Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Servizio Centrale e istituzioni territoriali per la pianificazione dell'accoglienza dei MSNA giunti a seguito di sbarco e/o rintraccio sul territorio

Nelle more della transizione verso un sistema privilegiato di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati incentrato sul SAI, il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno svolge attività finalizzate all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, promuovendo altresì l'apertura da parte dei Prefetti di strutture temporanee di accoglienza dedicata, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati. Pertanto, in relazione alle richieste provenienti dai territori, esso verifica preventivamente la disponibilità di posti nelle strutture di prima accoglienza, quindi nelle progettualità SAI.

Il workflow che segue illustra la procedura operativa che si raccomanda di seguire ai fini della presa in carico dei MSNA in seguito a sbarco e/o rintraccio sul territorio e del loro inserimento in un centro di accoglienza dedicato.

²⁶ Si legga art 35 D.M. 18 novembre 2019, che dispone quanto segue: "Attività e servizi specifici aggiuntivi in favore di minori stranieri non accompagnati. Fermi restando i servizi minimi indicati all'art. 34 e in applicazione a quanto previsto dalla legge 7 aprile 2017, n. 47, i progetti destinati all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati devono prevedere: a) attività di sostegno agli affidamenti familiari, full-time e part-time, in linea con il progetto educativo individualizzato del minore, come intervento anche complementare all'accoglienza in struttura; b) servizi destinati a sostenere e accompagnare il minore verso l'autonomia, ponendo attenzione alla transizione dello stesso all'età adulta, anche con riferimento al periodo di permanenza nel territorio autorizzato dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/2017. Sono altresì previste misure di accompagnamento all'inclusione sociale e lavorativa con particolare riferimento all'istruzione e alla formazione professionale. Tali servizi possono includere specifiche misure di accoglienza sia in strutture dedicate che attraverso forme di sostegno all'autonomia abitativa; c) attività che favoriscano un proficuo raccordo con i tutori volontari dei minori accolti al fine di assicurare la più stretta collaborazione fra le istituzioni coinvolte per la salvaguardia del superiore interesse dei minori; d) servizi dedicati a minori con particolari fragilità quali ad esempio: minori vittime di tratta, minori con necessità di assistenza sanitaria specialistica e prolungata, minori con fragilità psicologica e comunque tutte le fattispecie previste dall'art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Nel caso di minori che presentino tali vulnerabilità, sono attivate le misure specialistiche più idonee in modo da assicurare ad ogni beneficiario effettiva protezione e tutela".

Rintraccio/sbarco

FF.OO.

Accertano condizione MSNA e contattano Prefettura per accoglienza

PREFETTURA

Valuta posti
nei CAS
MINORI del
territorio

Se posti disponibili

COLLOCAMENTO
MSNA PRESSO
CAS MINORI

Se posti NON
disponibili

PREFETTURA

Invia richiesta posti a DLCI

Comunicazione contenente:

- numero di MSNA: nominativi e generalità;
- legami di parentela/affettivi e esigenze particolari/vulnerabilità;
- luogo di permanenza temporanea/quarantena;
- data tampone e data prevista di uscita;
- data di arrivo/rintraccio;
- luogo di arrivo/rintraccio;
- numero di sbarco/evento SGA/Eventuale CUI/Id Questura.

DLCI

Valuta disponibilità in progetti FAMI

Se posti disponibili

DLCI

Emette disposizione di
trasferimento per FAMI

**Disposizione di trasferimento
contenente:**

- progetto di destinazione;
- nominativo del MSNA corredato di generalità;
- esigenze particolari/vulnerabilità;
- data presunta per il trasferimento;
- nominativo e numero di contatto dei referenti di progetto;
- nominativo e numero di contatto dei referenti di Prefettura e Questura.

FF.OO. - PROGETTO

Affidamento del MSNA al
Progetto e comunicazione
di inserimento

Se posti NON disponibili

DLCI

Invia richiesta posti
a Servizio Centrale
per progetti SAI

Se posti
disponibili

SERVIZIO CENTRALE

Emette disposizione di
trasferimento per SAI

Se posti NON
disponibili

DLCI

Rimanda a Prefettura
chiedendo
collocamento in
strutture comunali

4. Procedure di presa in carico dei MSNA da parte dei progetti SAI

4.1 Procedure di presa in carico di MSNA a seguito di rintraccio sul territorio

PROCEDURA DI PRESA IN CARICO DI MSNA A SEGUITO DI RINTRACCIO				
N° FASE	NOME FASE – BREVE DESCRIZIONE	ATTORI	TEMPISTICHE ²⁷	BUONE PRASSI EMERSE/ RACCOMANDAZIONI
1	Rintraccio del MSNA e comunicazione dell'avvenuto rintraccio	FF.OO./cittadini e Servizi sociali del comune		- Il servizio sociale del comune si dota di uno specifico servizio di pronta accoglienza per MSNA, operativo 24h e raggiungibile tramite numero pubblico, che assicura il pronto reperimento di una struttura di pronta accoglienza dedicata ²⁸ .
2	Identificazione del MSNA	FF.OO. e AA.GG. minorile in caso di richiesta di attivazione della procedura per l'accertamento dell'età		- Oltre all'identificazione da parte delle FF.OO., il servizio sociale si occupa di svolgere un primo colloquio con il MSNA o presunto tale al fine di individuare elementi per accertare la minore età e comprenderne le esigenze immediate, eventuali percorsi di accoglienza già vissuti e valutare vulnerabilità (es. disabili, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime di tratta, le persone affette da gravi

²⁷ Laddove non espressamente previsto dalla norma, le tempistiche sono ricavate da rilevazioni empiriche effettuate sui progetti della rete SAI.

²⁸ L'art. 19, comma 5 D.lgs. n. 142/2015, dispone che l'autorità di pubblica sicurezza dia immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e al Tribunale per i Minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli articoli 343 e seguenti del Codice Civile e delle relative disposizioni di attuazione del medesimo codice, in quanto compatibili, e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati. Il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal Presidente del Tribunale per i Minorenni o da un Giudice da lui delegato.

PROCEDURA DI PRESA IN CARICO DI MSNA A SEGUITO DI RINTRACCIO				
N° FASE	NOME FASE – BREVE DESCRIZIONE	ATTORI	TEMPISTICHE ²⁷	BUONE PRASSI EMERSE/ RACCOMANDAZIONI
				malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili). - In caso permanga un dubbio fondato sull'età dichiarata, anche a seguito di esame documentale e consultazione delle banche dati pertinenti, viene informato la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni al fine di attivare le conseguenti procedure di accertamento, da svolgersi secondo il protocollo multidisciplinare sull'accertamento dell'età approvato nella Conferenza Stato Regioni del 9/07/2020. Nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita nelle apposite strutture di prima accoglienza previste dalla legge.
3	Valutazione disponibilità ed idoneità posti	Servizi sociali del Comune/FF.OO. – Ente Gestore	Poche ore dal rintraccio	- La valutazione avviene alla luce delle informazioni raccolte da parte dei Servizi Sociali e delle FF.OO. nel rispetto del superiore interesse del minore. - Predisposizione di una lista di strutture di prima/pronta accoglienza regionale e,

PROCEDURA DI PRESA IN CARICO DI MSNA A SEGUITO DI RINTRACCIO				
N° FASE	NOME FASE – BREVE DESCRIZIONE	ATTORI	TEMPISTICHE ²⁷	BUONE PRASSI EMERSE/ RACCOMANDAZIONI
				possibilmente, anche interregionale. - Comune, Servizi Sociali, servizi sanitari e progetti di accoglienza del territorio si dotano di un protocollo operativo per la prima accoglienza. - Ai sensi dell'art. 19 comma 3 bis D. Lgs 142/2015 le strutture prefettizie straordinarie (cosiddetti CAS Minori) sono dedicate a MSNA di età non inferiore ai 14 anni. Per i progetti di accoglienza della rete SAI le fasce di età accolte sono definite dalle leggi regionali di recepimento della L.328/2000.
4	Provvedimento di affidamento ex. Art 403 del Codice Civile	FF.OO./Ente locale/Progetto/A.G. Minorile		Il provvedimento, adottato, a seconda delle intese, dalle FF.OO o dall'Ente locale, è trasmesso alla competente Autorità Giudiziaria per la ratifica delle misure di accoglienza e l'apertura della tutela.
5	Trasferimento MSNA	FF.OO./Ente locale/Progetto		Gli operatori della struttura di accoglienza individuata si recano nel luogo ove si trova il minore per la relativa presa in carico. Laddove non sia possibile, le FF.OO si rendono disponibili ad accompagnare il MSNA nelle strutture indicate dal Servizio sociale di pronta accoglienza.
6	Comunicazione inserimento	Il Coordinatore/Responsabile della Struttura fa la segnalazione dell'inserimento del minore a: - DLCl/Servizio Centrale;	Immediatamente dopo l'inserimento del minore in struttura	La segnalazione al Servizio Centrale viene effettuata dall'Ente Locale attraverso il modello C, detto modello di auto-inserimento del MSNA nel progetto SAI territoriale. Il modello, corredato da

PROCEDURA DI PRESA IN CARICO DI MSNA A SEGUITO DI RINTRACCIO				
N° FASE	NOME FASE – BREVE DESCRIZIONE	ATTORI	TEMPISTICHE ²⁷	BUONE PRASSI EMERSE/ RACCOMANDAZIONI
		- Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni; - Tribunale per i Minorenni; - Direzione Generale dell'Immigrazione e Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; - Questura territorialmente competente; - Prefettura territorialmente competente; - Ufficio servizi sociali del Comune di competenza; - Unità Dublino.		idonea scheda di approfondimento su eventuali vulnerabilità, è inviato al Servizio Centrale per il nulla osta all'auto-inserimento. In caso di mancanza di posti nel progetto SAI del territorio, viene invece inviato al Servizio Centrale il modello B, con cui si chiede di ricercare un posto in accoglienza in altri centri della rete.

4.2 Procedura di presa in carico dei MSNA giunti a seguito di sbarco

La procedura illustrata nel workflow in basso descrive la presa in carico del minore successivamente allo sbarco. In tutti i luoghi di sbarco, l'identificazione segue le Procedure Operative Standard elaborate dal Ministero dell'Interno (DLCI e DPS) in collaborazione con Organizzazioni Internazionali:

- nei luoghi di sbarco opera una task force formata da personale dell'Ufficio Immigrazione, Polizia Scientifica, Frontex, ONG;
- il personale dell'Ufficio Immigrazione effettua una prima intervista del migrante: si tratta di una pre-identificazione, di primo approccio, che viene svolta con il supporto dei mediatori culturali delle ONG e Organizzazioni Internazionali (UNHCR - OIM – Save the Children), in cui si raccolgono le informazioni essenziali;
- gli operatori/mediatori culturali delle ONG e Organizzazioni Internazionali, durante la pre-identificazione, collaborano con gli operatori di polizia anche per segnalare possibili situazioni di vulnerabilità; in questo caso, il personale dell'Ufficio Immigrazione attiva gli Uffici Investigativi (Squadre Mobili);
- gli operatori di Frontex, in fase di pre-identificazione, sono di ausilio soprattutto nella individuazione della nazionalità del migrante;
- viene effettuata l'identificazione tramite foto-segnalamento (per i minori sopra i 14 anni) ed esame dei documenti;
- la Polizia Scientifica procede ai rilievi foto segnaletici;
- la priorità nelle procedure di identificazione viene data a minori, donne, famiglie con figli minori;
- in caso si debba procedere a rimpatrio, viene effettuata un'eventuale ulteriore intervista, più approfondita (anche in questa fase il migrante può chiedere protezione internazionale);
- qualora sbarcati in hotspot i migranti vi rimangono per il tempo strettamente necessario;
- una volta individuato e identificato secondo le procedure descritte, il MSNA viene segnalato immediatamente dall'Ufficio minori, o in taluni casi dall'Ufficio Immigrazione presente nel luogo di

sbarco, o da altre Forze di Polizia, alla Prefettura per la richiesta di posti di accoglienza. In taluni casi, laddove possibile, la ricerca di posti in accoglienza viene avviata nei giorni o nelle fasi antecedenti lo sbarco, per consentire un rapido inserimento dei potenziali MSNA presenti a bordo delle navi che hanno effettuato il soccorso in mare;

- una volta individuata la soluzione di accoglienza, l'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza del MSNA al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e al Tribunale per i Minorenni per l'apertura della tutela, la nomina del tutore e la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 142/2015.

Procedure diversificate sono comunque adottate dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, secondo le modalità in cui avviene l'evento "sbarco", che potrebbe anche verificarsi in modo "autonomo", cioè non programmato.

Qualora permanga un fondato dubbio circa l'età del presunto minore, anche a seguito di accertamenti documentali e, laddove possibile, all'intervento dell'autorità diplomatico-consolare del Paese di origine, gli operatori dell'Ufficio Immigrazione e/o dell'Ufficio Minori della Questura impegnati nelle operazioni di sbarco procedono secondo le modalità di legge ad informare la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, che può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento dell'età secondo la procedura multidisciplinare prevista dal [Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età](#) dei minori stranieri non accompagnati, adottato il 9 luglio 2020 dalla Conferenza Unificata e che definisce una procedura univoca e appropriata per l'accertamento dell'età dei sedicenti minori stranieri non accompagnati, applicabile a livello nazionale.

Nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge.

A seguito dell'emergenza Covid-19 verificatasi a partire da marzo 2020, il MSNA è collocato presso strutture dedicate per lo svolgimento del periodo di quarantena. Il trasferimento presso le strutture di accoglienza potrà avvenire previo rilascio di idonea certificazione sanitaria. Nelle tabelle a seguire si descrivono le fasi successive a detto periodo di quarantena.

PROCEDURA DI PRESA IN CARICO DEI MSNA A SEGUITO DI SBARCO				
N° FASE	NOME FASE- BREVE DESCRIZIONE	ATTORI	TEMPISTICHE ²⁹	BUONE PRASSI EMERSE/RACCOMANDAZIONI
1	Valutazione disponibilità posti	DLCI, SC, Prefettura, Comune e progetto di accoglienza	Da 3 gg a qualche ora prima dello sbarco	Nelle comunicazioni che il DLCI e il Servizio Centrale ricevono dalle Prefetture per la ricerca dei posti in accoglienza, risulta cruciale ottenere le informazioni sul MSNA (eventuali legami di parentela/affettività e vulnerabilità) reperite durante la fase di identificazione in forma completa e tempestiva per la valutazione delle strutture più idonee, considerati i posti logisticamente disponibili.

²⁹ Laddove non espressamente previsto dalla norma, le tempistiche sono ricavate da rilevazioni empiriche effettuate sui progetti della rete SAI.

PROCEDURA DI PRESA IN CARICO DEI MSNA A SEGUITO DI SBARCO				
N° FASE	NOME FASE- BREVE DESCRIZIONE	ATTORI	TEMPISTICHE ²⁹	BUONE PRASSI EMERSE/RACCOMANDAZIONI
				Ai sensi dell'art. 19 comma 3 bis D. Lgs 142/2015 le strutture prefettizie straordinarie (cosiddetti CAS Minori) sono dedicate a MSNA di età non inferiore ai 14 anni. Per i progetti di accoglienza della rete SAI le fasce di età accolte sono definite dalle leggi regionali di recepimento della L.328/2000.
2	Disposizione di inserimento con nominativi dei referenti di progetto e contatti	Servizio centrale - DLCl Indirizzata a: Prefettura di sbarco e di destinazione, Servizi Sociali di destinazione, (Ente Locale), progetto SIPROIMI/SAI (Ministero Interno – DLCl, Unità Dublino)	Da 7 gg (causa Covid) a qualche ora prima dello sbarco	Le disposizioni sono sempre nominative. Laddove le circostanze di sbarco non lo consentano, l'autorità di PS allo sbarco valuterà la collocazione di ciascun minore sulla base della disponibilità numerica comunicata per ciascun progetto (indicando eventualmente la collocazione per i MSNA per i quali sono state segnalate specifiche esigenze di accoglienza). Seguirà la ratifica delle misure di accoglienza adottate per ciascun minore.
3	Contatti con Questura/hot-spot/Prefettura per accordi pratici	Questura/Prefettura, progetto, SC - DLCl	Da poche ore a 1 giorno prima del viaggio	Si raccomanda sia ai progetti sia alle autorità presenti allo sbarco di programmare, anche con intese per le vie brevi, l'orario di affidamento del minore, per scongiurare lunghe attese sia da parte del minore sia da parte del progetto e per evitare viaggi di lunga distanza in orari serali o notturni.
4	Organizzazione del trasferimento	Progetto	Da poche ore a 1 giorno prima della presa in carico (dipende dalla distanza)	Si raccomanda al progetto di comunicare previamente alla Prefettura/Questura il nominativo del referente di progetto (personale idoneo) inviato per la presa in carico e di prevedere un'operatrice in caso di presa in carico di MSNA di genere femminile e, laddove possibile, il mediatore sulla base delle informazioni ricevute.
5	Presa in carico MSNA (verbale)	Questura, Prefettura, progetto (incluso/a	Da poche ore a 1 giorno prima	Si prega di richiamare l'attenzione dei referenti dei

PROCEDURA DI PRESA IN CARICO DEI MSNA A SEGUITO DI SBARCO				
N° FASE	NOME FASE- BREVE DESCRIZIONE	ATTORI	TEMPISTICHE ²⁹	BUONE PRASSI EMERSE/RACCOMANDAZIONI
	di affidamento + certificato medico di idoneità all'inserimento in struttura)	mediatore interculturale), medico addetto allo sbarco/USMAF	della presa in carico	progetti sulla necessità di porre in essere, ai fini del trasferimento, ogni adempimento di natura sanitaria, anche correlato alla situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19.
6	Trasferimento	Operatore progetto e mediatore	Da poche ore a 1 giorno	
7	Comunicazione inserimento minore/presa in carico	Il Coordinatore/Responsabile della Struttura Indirizzata a: - Servizio Centrale; - Procura presso Tribunale per i Minorenni; - Tribunale per i Minorenni; - Direzione Generale dell'Immigrazione e Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; - Questura territorialmente competente; - Prefettura territorialmente competente; - Ufficio servizi sociali del Comune di competenza; - Unità Dublino.	Immediatamente dopo l'ingresso	Si raccomanda di far coincidere la comunicazione di inserimento del MSNA nel progetto all'inserimento dei dati sia nel SIM, sia nel database del Servizio Centrale.

5. Procedure e prassi di prima accoglienza dei MSNA

5.1 Tabella di procedure di primo inserimento

PROCEDURE DI PRIMO INSERIMENTO				
N° FASE	NOME FASE- BREVE DESCRIZIONE	ATTORI	TEMPISTICHE ³⁰	BUONE PRASSI EMERSE/RACCOMANDAZIONI
1	Inserimento dati SIM/database - SAI	Servizi Sociali	SIM: Da 0 a 7 gg dall'ingresso e uscita in/da accoglienza Database SAI: entro 3 giorni lavorativi dall'ingresso e uscita in/da accoglienza (Art. 37 co.4 lett. a DM 18 novembre 2019)	Contestuale inserimento dati nei 2 database.
2	Richiesta apertura tutela	Il Legale Rappresentante della Struttura invia richiesta al Tribunale per i Minorenni territorialmente competente nei casi in cui tale richiesta non sia già avvenuta ad opera dell'autorità di pubblica sicurezza	Contestualmente all'inserimento in struttura	- Una volta collocato il MSNA, se in territorio diverso da luogo di rintraccio/sbarco, il progetto provvede ad inviare la richiesta di apertura tutela presso il TM territorialmente competente. Infatti, in caso il territorio di collocamento sia lo stesso del luogo di rintraccio/sbarco, le FF.OO inviano comunicazione al TM e Procura per segnalare la presenza del minore e chiedere l'apertura della tutela come da art. 19 bis co. 5 D.lgs. n. 142/2015. - L'invio della richiesta tramite PEC a seguito di iscrizione al processo telematico potrebbe accelerare le pratiche di nomina e notifica. A tal fine è

³⁰ Laddove non espressamente previsto dalla norma, le tempistiche sono ricavate da rilevazioni empiriche effettuate sui progetti della rete SAI.

PROCEDURE DI PRIMO INSERIMENTO				
N° FASE	NOME FASE- BREVE DESCRIZIONE	ATTORI	TEMPISTICHE ³⁰	BUONE PRASSI EMERSE/RACCOMANDAZIONI
				consigliato mettersi in contatto con il Tribunale per i Minorenni competente (in base alle prassi territoriali) al fine di definire la procedura. È previsto che il minore non sia mai privo di tutela: nelle more della nomina del tutore, il responsabile della struttura di accoglienza cui è stato affidato il minore ai sensi dell'art. 403 c.c. è sempre presente a supporto dello stesso. Per evitare eventuali conflitti di interesse, la L.184/83 art.3 comma 2, esclude che lo stesso possa essere nominato tutore.
3	Richiesta codice STP + visita medica e screening sanitario + iscrizione SSN	Mediatore, operatore progetto, ASL/ASP	Da 1 a 15 gg Dall'inserimento	Screening medico e redazione richiesta per rilascio codice STP-Straniero Temporaneamente Presente. Se possibile, mediatore dello stesso sesso del/la minore. Il codice STP può essere rilasciato immediatamente dopo l'ingresso del minore in struttura mentre, per il rilascio della Tessera Sanitaria, è necessario che il minore abbia richiesto il rilascio del primo permesso di soggiorno. Per informazioni più dettagliate consultare "Il diritto alla salute e il suo esercizio".
4	Richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per minore età o per richiesta di Protezione Internazionale (formalizzazione C3/attivazione Regolamento Dublino)	Questura, operatore legale, mediatore interculturale, educatore/operatore di riferimento, tutore o chi ne fa le veci	Da 1 a 15 gg dall'inserimento (10 giorni per completamento procedure di identificazione ex art. 19, comma 1 del D.Lgs. n. 142/2015). Per richiesta Protezione Internazionale: la richiesta di protezione	- Prima dell'accompagnamento presso la Questura, è importante assicurarsi che il minore abbia compreso i motivi per i quali sarà condotto presso di essa e, eventualmente, sottoposto a foto-segnalamento. - È importante inoltre informare il (sedicente/presunto) minore che, in caso di fondato dubbio rispetto alla minore età dichiarata, potrebbe essere sottoposto ad esami socio-

PROCEDURE DI PRIMO INSERIMENTO				
N° FASE	NOME FASE- BREVE DESCRIZIONE	ATTORI	TEMPISTICHE ³⁰	BUONE PRASSI EMERSE/RACCOMANDAZIONI
			internazionale può avvenire in qualunque momento (ovvero subito o anche dopo il rilascio del PDS per minore età).	sanitari condotti con metodologia multidisciplinare. - Rilascio permesso di soggiorno per minore età come disposto art. 10 L. 47/2017. - Sull'attivazione del Regolamento Dublino si veda la sezione 5.3. - Sulla valutazione del superiore interesse del minore per l'individuazione del percorso amministrativo si veda a seguire Box 5.
5	Richiesta codice fiscale	Agenzia delle Entrate	Entro 1 mese dall'inserimento	
6	Iscrizione anagrafica	Comune di residenza, uff. anagrafe		
7	Iscrizione scolastica/CPIA	- CPIA/CFP		
Accertamento dell'età in caso di fondato dubbio sull'età dichiarata		La segnalazione parte dalla Questura e in alcuni casi dai Servizi Sociali alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, che può disporre l'accertamento dell'età. Effettuata la procedura come da protocollo sarà infine il Tribunale per i Minorenni ad adottare il provvedimento di attribuzione dell'età.	Fase che può emergere in qualsiasi momento dell'accoglienza	Si veda il protocollo multidisciplinare sull'accertamento dell'età approvato nella Conferenza Stato Regioni il 9/7/2020. Il ricorso alla procedura multidisciplinare di accertamento dell'età deve essere effettuato solo in caso di fondato dubbio sull'età dichiarata, che permane anche a seguito di accertamento attraverso documento anagrafico e/o, qualora non siano emerse esigenze di protezione internazionale, o rischi di persecuzione, e il minore acconsenta un intervento delle autorità diplomatico-consolari del Paese di origine. Se le generalità del MSNA, all'esito di un colloquio con il minore, differiscono anche in parte da quelle acquisite dalle Forze dell'Ordine, il personale del progetto di accoglienza ne darà comunicazione per gli opportuni aggiornamenti anche all'Ufficio che lo ha rintracciato.

PROCEDURE DI PRIMO INSERIMENTO				
N° FASE	NOME FASE- BREVE DESCRIZIONE	ATTORI	TEMPISTICHE ³⁰	BUONE PRASSI EMERSE/RACCOMANDAZIONI
				<u>Raccomandazione per Questure:</u> utilizzare il sistema SIM per comunicare/registrazione richiesta accertamento dell'età e per consultazione su eventuali provvedimenti di attribuzione dell'età già emessi e notificati (D.Lgs. 142 del 2015 art 19 bis comma 3 bis).
	Richieste di passaporti/documenti di identità per conversione PDS per minore età	- Ufficio Immigrazione della Questura; - Autorità consolari del Paese d'origine; - Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.	La richiesta di parere dovrebbe essere inviata preferibilmente non prima dei 90 giorni precedenti il compimento della maggiore età e, comunque, non oltre i 60 giorni successivi alla scadenza del permesso di soggiorno, salvo giustificati motivi, opportunamente rappresentati nell'ambito della richiesta di parere.	Linee guida per richiesta parere per conversione PDS per minore età
	Comunicazione di allontanamento	Il Coordinatore/Responsabile della Struttura comunica la denuncia di allontanamento a: - DLCI/Servizio Centrale; - Procura presso Tribunale per i Minorenni; - Tribunale per i Minorenni; - Direzione Generale dell'Immigrazione e Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;	Immediatamente al verificarsi di un'assenza ingiustificata del minore	L'operatore provvede immediatamente alla denuncia presso le autorità di pubblica sicurezza per l'avvio dell'attività di ricerca (Legge 203/2012 - Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse).

PROCEDURE DI PRIMO INSERIMENTO				
N° FASE	NOME FASE- BREVE DESCRIZIONE	ATTORI	TEMPISTICHE ³⁰	BUONE PRASSI EMERSE/RACCOMANDAZIONI
		- Questura territorialmente competente; - Prefettura territorialmente competente; - Ufficio servizi sociali del Comune di competenza; - Unità Dublino.		

Box 1

Il ruolo del tutore

Al momento dell'audizione in Commissione Territoriale del MSNA richiedente protezione internazionale è previsto l'obbligo della presenza del tutore. Invece, per la formalizzazione del C3 o per l'accertamento dell'età è sufficiente la presenza della persona che esercita anche temporaneamente i poteri tutelari (es. il responsabile del centro di accoglienza del MSNA).

Il ritardo nella nomina dei tutori potrebbe essere causato dal fatto che sul territorio ove ha sede la struttura di prima accoglienza, il Tribunale per i Minorenni non riesca a reperire individui ritenuti idonei a svolgere detto incarico. Considerata l'oggettiva difficoltà a individuare prontamente persone con i necessari profili e disponibilità e vicinanza al progetto, può essere utile promuovere **azioni di sensibilizzazione** rivolte alla **popolazione locale/limitrofa** per poi stilare una **lista da condividere con l'autorità garante regionale per una formazione ad hoc e, quindi, per la creazione di una lista dei tutori volontari**. Sarebbe utile parlare con il Tribunale per i Minorenni per avere contezza della situazione e **fare rete con i progetti della stessa provincia al fine di inoltrare una richiesta comune**.

Inoltre, tra le **buone prassi** emerse nei progetti FAMI di prima accoglienza **per il coinvolgimento dei tutori** vi è la creazione di un documento destinato ai tutori appena nominati dal Tribunale per i Minorenni che riassume le attività poste in essere dal progetto e riporta una lista di domande più frequentemente poste dai minori (FAQ), fornendo suggerimenti ai tutori volontari su come rispondere. Non appena il tutore è nominato e la nomina viene comunicata al progetto, il documento viene inviato al tutore con il quale il progetto ha un colloquio preliminare per poter spiegare nel dettaglio lo strumento fornito. Le domande riportate riguardano questioni procedurali, come ad esempio la richiesta di protezione internazionale, le condizioni di accoglienza, incluso il *pocket money*, e altri interrogativi che i minori possono trovarsi ad affrontare nella loro realtà quotidiana. Le domande riportate sono quelle identificate come maggiormente problematiche e ricorrenti. Lo scopo è aiutare i tutori volontari a orientarsi tra i servizi offerti dal centro e le attività che vengono svolte quotidianamente per garantire una corretta valutazione del superiore interesse del minore. I tutori volontari sono stimolati a prendere parte attiva al progetto educativo e a svolgere al meglio le proprie funzioni.

Box 2

La richiesta di parere alla DG Immigrazione del MLPS per la conversione del permesso di soggiorno per minore età

Per ciò che concerne la conversione del PDS per minore età dei MSNA al raggiungimento dei 18 anni di età, sono riportate alcune precisazioni relative alla richiesta di parere alla DG Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'articolo 32, comma 1 bis del D.Lgs. 286/1998 e successive modificazioni.

La richiesta di parere è un atto endo-procedimentale, obbligatorio ancorché non vincolante, ai fini dell'adozione da parte della Questura territorialmente competente del provvedimento relativo alla conversione del permesso di soggiorno al compimento del 18esimo anno d'età. Il D.L. 130/2020, convertito in L. 173/2020, reintroduce l'istituto del silenzio-assenso nel procedimento di rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, aggiungendo all'articolo 32, comma 1-bis l'inciso: *«Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241»*.

Il "Titolo di viaggio" non rientra tra i documenti necessari al fine della richiesta di parere da caricare sul portale SIM. I documenti utili e necessari sono quelli che attestano che il/la ragazzo/a è riconosciuto dall'autorità consolare e diplomatica, ossia documenti provanti l'identità della persona, quali un passaporto o un attestato di identità consolare. In numerosi casi di richieste di parere, in assenza di tali documenti, il MLPS si è rivolto all'OIM, in virtù della sua rete di contatti con le autorità diplomatico-consolari dei paesi di origine dei MSNA, con il quale ha stipulato una convenzione per lo svolgimento di indagini familiari. Il possesso di tali documenti già al momento della richiesta di parere è un modo per agevolare/anticipare la successiva conversione del PDS per minore età ottenuto ex art 10 della L 47 del 2017.

Si precisano i casi per i quali la richiesta di parere alla DG dell'immigrazione e delle politiche di integrazione NON deve essere inviata:

- per i MSNA che risultino presenti in Italia da almeno tre anni, ammessi ad un progetto di integrazione sociale e civile per un periodo non inferiore a due anni;
- per i MSNA affidati a parenti entro il 4° grado, anche se in possesso del permesso di soggiorno per minore età;
- per i MSNA per i quali il Tribunale per i minorenni abbia ordinato il prosieguo amministrativo delle misure di protezione e di assistenza oltre il compimento del 18esimo anno di età;
- per i MSNA che al compimento del 18esimo anno di età siano in possesso di un permesso di soggiorno per asilo, per protezione sussidiaria o per motivi umanitari.

5.2 Tabella di azioni interne al progetto connesse alla prima fase di accoglienza del MSNA

AZIONI INTERNE AL PROGETTO CONNESSE ALLA PRIMA FASE DI ACCOGLIENZA DEL MSNA				
N° FASE	NOME FASE– BREVE DESCRIZIONE	ATTORI	TEMPISTICHE ³¹	BUONE PRATICHE EMERSE/RACCOMANDAZIONI
1	Accoglienza materiale	Educatore e mediatore	All'ingresso	Registrazione, consegna kit vestiario, consegna documento di benvenuto riportante l'organizzazione della Struttura (orari e attività).
2	Presentazione generale progetto e beneficiari (struttura, équipe, ruoli, beneficiari presenti, servizi resi)	Il coordinatore/re-sponsabile del Progetto + figure professionali di riferimento ed educatori presenti + mediatore interculturale/ interprete	Immediatamente dopo l'inserimento dei minori in struttura se la condizione lo permette, oppure il giorno seguente in caso di arrivo di notte o dopo un lungo viaggio	In caso di diverse nazionalità, organizzare presentazioni di gruppo divisi per nazionalità/lingue parlate così da facilitare la comunicazione. Oltre all'informativa di gruppo potrebbe essere di supporto anche affiggere alle pareti della struttura delle locandine con l'organigramma dello staff e il ruolo specifico (assistente sociale, psicologo, legale, medico esperto diritti infanzia), i servizi resi, i turni delle figure professionali e le regole della struttura.
3	Colloquio d'ingresso e firma del patto di accoglienza	Équipe (coordinatore/ assistente sociale), mediatore, psicologo	24/48h dall'inserimento	Si tratta di un primissimo approccio con il minore, un momento di presentazione e accoglienza, che non va confuso con il primo colloquio previsto dall'art.5 della legge 47/2017. Per dettagli si rimanda al Manuale operativo SAI .
4	Primo contatto con familiari (se nel superiore interesse del minore)	Assistente sociale e/o educatore, mediatore	Appena possibile/ opportuno dopo l'inserimento del minore in struttura	Azione che dev'essere preliminarmente valutata assieme al minore dopo aver raccolto le prime informazioni dal minore (esposizione dei familiari a rischi, in taluni contesti specifici). Per maggiori informazioni e supporto, contattare l'OIM al numero: 06441609210 per informazioni attinenti alla tratta di esseri umani (vedi sezione 5.2.1); e ai numeri 0644186 236/217/226 per la presa di contatti con le famiglie

³¹ Laddove non espressamente previsto dalla norma, le tempistiche sono ricavate da rilevazioni empiriche effettuate sui progetti della rete SAI.

AZIONI INTERNE AL PROGETTO CONNESSE ALLA PRIMA FASE DI ACCOGLIENZA DEL MSNA				
N° FASE	NOME FASE– BREVE DESCRIZIONE	ATTORI	TEMPISTICHE ³¹	BUONE PRATICHE EMERSE/RACCOMANDAZIONI
				nell’ambito delle procedure di indagine familiare. Se valutato essere nel superiore interesse del minore e con il consenso di quest’ultimo, l’assistente sociale e il mediatore interculturale svolgono una prima verifica del numero telefonico fornito dal minore e forniscono ai familiari contattati informazioni sulle condizioni del minore, sul fatto che è ospitato in un centro dedicato e seguito da operatori specializzati. Immediatamente dopo, si stabilisce un contatto diretto fra il minore e il familiare, sempre alla presenza di un assistente sociale e mediatore interculturale a scopi osservativi, nonché ai fini dell’eventuale svolgimento delle indagini familiari nel Paese di origine, transito o residenza dei familiari. Per ragioni di sicurezza del minore, non è raccomandato fornire indicazioni sul luogo in cui il minore è ospitato.
5	Informativa legale	Operatore legale e mediatore + raccomandata la presenza di: educatore e psicologo ed eventualmente avvocato. Per facilitare la memorizzazione dei contenuti dell’informativa legale potrebbero essere affisse delle locandine riportanti il contenuto dei volantini	Entro i primi due giorni dall’inserimento nella struttura e comunque non oltre i 7 gg. Tale attività potrebbe essere anche ripetuta più volte nell’arco della prima settimana, e anche successivamente, in caso di necessità di ulteriori informazioni da parte dei minori.	Prima informativa legale su: - diritti e doveri del MSNA in Italia (inespellibilità, permesso di soggiorno per minore età, percorso di integrazione); - eventuale procedura di accertamento dell’età in caso di dubbi fondati relativi all’età dichiarata; - procedura di Protezione internazionale; - Regolamento Dublino; - norme relative ad affidi presso parenti regolarmente presenti in Italia e/o in altri Paesi EU; - diritti dei MSNA vittime di tratta e possibilità di inserimento in un percorso di protezione per vittime di tratta di esseri umani;

AZIONI INTERNE AL PROGETTO CONNESSE ALLA PRIMA FASE DI ACCOGLIENZA DEL MSNA				
N° FASE	NOME FASE– BREVE DESCRIZIONE	ATTORI	TEMPISTICHE ³¹	BUONE PRATICHE EMERSE/RACCOMANDAZIONI
		informativi di cui sopra. Potrebbe essere utile anche organizzare delle attività di partecipazione miranti a rafforzare l’informativa legale, come ad esempio la visione guidata del video <i>child-friendly</i> sull’informazione e legale.		- possibilità di avviare le pratiche per un rimpatrio assistito con modalità adeguate all’età. È fondamentale, a questo proposito, fornire informazioni accessibili e comprensibili ai minori, ma anche coerenti e chiare, senza suscitare false aspettative e/o confondere i minori. Avere consapevolezza e rispettare il fatto che i minori non sono adulti in miniatura. Al fine di garantire il diritto dei minori ad essere ascoltati e a vedere prese in considerazione le loro opinioni, le comunicazioni dovranno svolgersi con un approccio “<i>child-friendly</i>” e con il supporto di un interprete/mediatore interculturale, attraverso una metodologia il più possibile strutturata per coinvolgere e rendere partecipe il minore. Vedi: - Guida UNHCR child-friendly sulla protezione internazionale per i MSNA - Video UNHCR child-friendly sulla protezione internazionale - Guida metodologica per attività di partecipazione dei MSNA - Video animati child-friendly sviluppati da EASO su accertamento dell’età, registrazione e identificazione di richiedenti asilo appartenenti a categorie vulnerabili.
6	Primo colloquio e redazione della Cartella sociale del minore	- Assistente sociale; - educatore professionale socio-pedagogico o pedagogista o psicologo	Il prima possibile in ordine di priorità in base a visibile vulnerabilità e comunque non oltre la prima settimana dall’inserimento	- Si tratta del primo colloquio approfondito con il minore, dopo il suo ingresso nella struttura di accoglienza, strutturato secondo le modalità contenute nel relativo D.P.C.M. da adottare ai sensi dell’art. 5 della legge 47/2017³². Nel corso del “primo colloquio” dovrebbero auspicabilmente già

³² È al vaglio della Presidenza del Consiglio dei Ministri la bozza di DPCM recante le modalità di svolgimento del colloquio con il minore straniero non accompagnato accolto nelle strutture di prima accoglienza.

AZIONI INTERNE AL PROGETTO CONNESSE ALLA PRIMA FASE DI ACCOGLIENZA DEL MSNA				
N° FASE	NOME FASE– BREVE DESCRIZIONE	ATTORI	TEMPISTICHE ³¹	BUONE PRATICHE EMERSE/RACCOMANDAZIONI
		(dell'età evolutiva); - tutore (o chi esercita anche in via provvisoria la responsabilità genitoriale); - mediatore interculturale.	del minore in struttura (nel momento in cui il MSNA è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità competenti secondo l'art. 19-bis, comma 1 D.Lgs. n. 142/2015, introdotto da L. n. 47/2017, art. 5 comma 1).	emergere le eventuali condizioni di vulnerabilità e gli altri elementi utili alla valutazione del superiore interesse del minore, al fine di definire tempestivamente il percorso amministrativo più idoneo per la sua protezione ³³ . - Il colloquio è svolto da personale qualificato con esperienza in materia di protezione di MSNA, secondo un approccio olistico e multidisciplinare. - Gli esiti del primo colloquio dovranno essere riportati in una dettagliata relazione che sarà inserita nella cartella sociale prevista dall'art. 9 comma 2 della legge n. 47/2017, che dovrà essere poi trasmessa ai Servizi Sociali del Comune e alla Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni competente.
7	Avvio Indagini familiari	L'indagine familiare può essere avviata da: Tutore pro tempore/tutore nominato, Servizi Sociali, Tribunali, altri (fra cui responsabile/figure professionali presenti all'interno delle strutture di accoglienza)		Può essere avviato tramite il SIM, per chi ha accesso, altrimenti tramite apposito "modello E" reperibile all'indirizzo https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/Pagine/Modulistica.aspx , da inviare con acclusa relazione risultante dal primo colloquio (in cui siano dettagliati i contatti di riferimento della famiglia, tra cui recapito telefonico, se a disposizione, e indirizzo di massima) a minoristranieri@lavoro.gov.it .
8	Attivazione alfabetizzazione	Educatore progetto	Entro 10 gg dall'inserimento	
9	Colloquio redazione Progetto Educativo Individualizzato	Educatore, assistente sociale, psicologo, operatore legale, operatore	Entro 15 gg dall'inserimento	Il PEI è il nucleo portante dell'accoglienza del MSNA e delle azioni che verranno poste in essere nel corso della sua permanenza a carico dello Stato. Pertanto si riporta questa fondamentale azione che è

³³ [EASO Guidance on reception conditions for unaccompanied children: operational standards and indicators](#) e la [Practical Guide on the Best Interests of the Child](#).

AZIONI INTERNE AL PROGETTO CONNESSE ALLA PRIMA FASE DI ACCOGLIENZA DEL MSNA				
N° FASE	NOME FASE– BREVE DESCRIZIONE	ATTORI	TEMPISTICHE ³¹	BUONE PRATICHE EMERSE/RACCOMANDAZIONI
		sanitario, mediatore e il MSNA		continuamente in itinere per tutta la durata dell'accoglienza del minore.
10	Riunione d'équipe per redazione Progetto Educativo Individualizzato	Équipe di progetto: assistente sociale, operatore legale, psicologo, mediatore, educatori, medico, chiunque abbia avuto contatti costanti con il minore nella prima settimana	Entro 30 gg dall'inserimento	Corrisponde a un resoconto della prima/seconda settimana e a uno scambio di esperienze e opinioni su: - informazioni emerse durante i colloqui; - impressioni emerse durante l'osservazione del minore; - informazioni rilevate dai contatti con i familiari; - bilancio e valutazione delle decisioni assunte, scelta e valutazione delle ulteriori attività da intraprendere mantenendo il superiore interesse del minore quale considerazione preminente; - bilancio delle attività svolte e non svolte secondo una griglia di monitoraggio interno; - scelta dell'educatore di riferimento per il/i minore/i; - pianificazione delle azioni da intraprendere; - inserire il Progetto Educativo Individualizzato del minore nella cartella personale. Redigere una relazione congiunta della prima/seconda settimana di permanenza del minore.
11	Condivisione del Progetto Educativo Individualizzato	Assistente sociale, educatore, mediatore + tutore nominato o chi ne fa le veci	Entro 30 gg	Attraverso un colloquio/i individuale/i con il minore durante i quali vengono esposti allo stesso le valutazioni degli operatori e la predisposizione del progetto.

AZIONI INTERNE AL PROGETTO CONNESSE ALLA PRIMA FASE DI ACCOGLIENZA DEL MSNA				
N° FASE	NOME FASE– BREVE DESCRIZIONE	ATTORI	TEMPISTICHE ³¹	BUONE PRATICHE EMERSE/RACCOMANDAZIONI
12	Programmazione e realizzazione strutturata di attività socio-educative, ludico- ricreative e di partecipazione e integrazione	Operatori sociali ed educatori di progetto, associazioni e partner esterni	Durante tutta la Settimana; trattasi, comunque, di un’azione costante	Elaborazione di un calendario settimanale delle attività ludico ricreative, socio-educative e di partecipazione (scritto in due o più lingue veicolari in base alle necessità), da presentare al gruppo dei minori e affiggere negli spazi comuni della struttura in modo tale che tutti possano esserne a conoscenza. La programmazione delle attività verrà sviluppata in base al tempo di arrivo dei minori in struttura e ai loro bisogni, interessi e stati d’animo. Guida metodologica per attività di partecipazione
Colloqui periodici conoscitivi, di sostegno e approfondimento				
	- Colloqui conoscitivi e/o di approfondimento con le diverse professionalità dell’équipe (educatori, psicologo, assistente sociale, mediatore); - colloqui di sostegno psicologico; - colloquio di sostegno con équipe; - colloquio identificazione <i>special needs</i> con assistente sociale, psicologo, neuropsichiatria infantile; - colloquio per indagine familiare; - colloquio per inserimento scolastico; - conoscenza con il tutore volontario; - conoscenza territorio e autorità; - consulenza legale; - inserimento lavorativo con educatore, servizio sociale, referente integrazione.		Da valutare caso per caso	Allo scopo di garantire un approccio olistico e multidisciplinare nell’ambito della valutazione del superiore interesse del minore, è necessario che le diverse professionalità dell’équipe intervengano in tale valutazione e nella presa in carico del minore, ciascuna in virtù delle proprie specifiche competenze, in un legame dinamico e di reciproca influenza. Attraverso i colloqui conoscitivi iniziali, i colloqui di approfondimento mirati a rilevare o ad esplorare meglio esigenze particolari, i colloqui di sostegno psicologico laddove opportuni, i colloqui periodici di verifica, monitoraggio e/o ridefinizione del percorso di accoglienza e di integrazione, gli operatori qualificati sono chiamati a coordinare tra loro i rispettivi interventi in base alle necessità del minore. Gli stessi operatori sono tenuti a condividere le informazioni acquisite, al fine di evitare di sottoporre il minore a situazioni di stress ulteriore

AZIONI INTERNE AL PROGETTO CONNESSE ALLA PRIMA FASE DI ACCOGLIENZA DEL MSNA				
N° FASE	NOME FASE– BREVE DESCRIZIONE	ATTORI	TEMPISTICHE ³¹	BUONE PRATICHE EMERSE/RACCOMANDAZIONI
				per raccogliere elementi di fatto già rilevati in altre sedi, nel rispetto della sua privacy e della sua condizione di vulnerabilità, nonché dopo aver adeguatamente informato il minore di tale modalità di lavoro e delle sue finalità.
	Aggiornamento della cartella personale del minore e del Progetto Educativo Individualizzato da parte dell'assistente sociale e/o il referente/responsabile individuato della tenuta della cartella e del PEI anche alla presenza del minore.		Programmazio- ne interna periodica	La cartella personale contiene ogni informazione acquisita sul minore e sul suo percorso, incluse le relazioni redatte da parte delle figure professionali impegnate nella struttura in merito alle attività specifiche svolte per e con il minore. Deve essere periodicamente aggiornata alla luce dei colloqui che i diversi professionisti svolgono con il minore e deve essere integrata con le osservazioni emerse dal team multidisciplinare durante le riunioni di équipe. Gli elementi e le valutazioni riguardanti il percorso del minore devono essere registrati nella cartella in modo che siano facilmente comprensibili e accessibili, ove necessario, ad altri operatori della struttura o del territorio coinvolti nella presa in carico del minore. Inoltre, il minore stesso deve essere informato e pienamente consapevole dell'esistenza della cartella personale e del suo contenuto.

Box 3

Primo colloquio

Lo scopo del primo colloquio è favorire **la tempestiva emersione degli elementi utili alla protezione del minore** al fine di orientare prontamente l'intervento verso **il percorso amministrativo più idoneo a ciascun minore nel suo SUPERIORE INTERESSE³⁴**.

L'art. 5 della legge 47/2017 colloca il "primo colloquio" nella fase di prima accoglienza, nei giorni immediatamente successivi all'ingresso del minore nel progetto, al fine di poter rilevare prontamente sia gli eventuali fattori di rischio, che possono esporre il minore a situazioni per lui pregiudizievoli, sia i fattori di protezione, che possono invece aiutarlo a mitigare la sua condizione di vulnerabilità, per poi avviare nei tempi concessi, anche in considerazione dell'età media dei MSNA che fanno ingresso in Italia (16-17 anni), una presa in carico e un iter amministrativo adeguati. Il primo colloquio deve essere svolto da personale qualificato con adeguate conoscenze e abilità, tecniche relazionali e comunicative, acquisite nell'ambito di un percorso professionale specifico e con un'esperienza consolidata nel settore. Indispensabili e centrali sono sicuramente la figura del mediatore interculturale e quella del tutore.

Cosa disciplinerà nel dettaglio il D.P.C.M.:

- Le modalità con cui deve essere svolto il colloquio al fine di assicurare il pieno rispetto della sfera personale del minore in relazione al suo grado di maturità e di discernimento. Verrà ribadita l'importanza della predisposizione di un *setting* di colloquio idoneo a mettere il minore a proprio agio per favorire un approccio partecipativo e dialogico;
- Le figure professionali che potranno condurre il colloquio a garanzia dell'elemento di qualificazione richiamato dalla norma;
- Le fasi del colloquio:
 1. Fase di informazione e orientamento sul contesto del colloquio con la presentazione degli operatori, delle modalità di svolgimento del colloquio e delle finalità, perché quanto più il minore è informato, tanto più si sentirà a proprio agio e più sarà portato ad affidarsi;
 2. Fase di svolgimento del colloquio (momento centrale) in cui dovranno essere acquisiti gli elementi fondamentali ad avere una visione olistica del minore e della sua storia, utile a far emergere ogni elemento utile alla sua protezione. Per la fase centrale del colloquio, il DPCM andrà a identificare le specifiche dimensioni che nel colloquio dovranno essere esplorate e approfondite in una prospettiva olistica:
 - raccogliere i dati anagrafici e verificare la possibilità di reperimento dei documenti di identità del minore;
 - evidenziare le lingue parlate dal minore e l'eventuale appartenenza ad una minoranza linguistica o etnica;
 - ricostruire il vissuto del minore con riferimento al contesto del Paese di origine o di provenienza e al percorso scolastico seguito;
 - ricostruire le circostanze della partenza dal suo Paese di origine o di provenienza e del viaggio effettuato, ponendo in evidenza le esperienze vissute anche durante il viaggio e dopo l'arrivo in Italia;
 - ricostruire le relazioni familiari, affettive e amicali nel proprio Paese e in Italia, anche con riferimento alla comunità etnica di appartenenza;
 - raccogliere elementi sulla presenza di familiari in Italia o in altri Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi, al fine di valutare la possibilità di ricongiungimento;

³⁴ EASO [Practical Guide on the Best Interests of the Child](#).

- evidenziare stati di particolare emotività o di vulnerabilità derivanti anche da violenze psichiche o fisiche o dall'essere stato vittima di tratta o altre forme di sfruttamento, nonché la presenza di bisogni specifici;
 - rilevare fatti o circostanze che potrebbero dare luogo alle misure di protezione internazionale o ad altre misure di protezione;
 - evidenziare le aspettative del minore in relazione al suo percorso di accoglienza affinché vi aderisca.
3. Conclusione del colloquio: l'operatore che avrà condotto il colloquio dovrà effettuare al minore una ricostruzione/restituzione di quanto narrato per poi giungere ad una condivisione degli *step* successivi.

Box 4

Cartella personale/sociale

L'art. 9 comma 2 della legge n. 47/2017 dispone che **gli "elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del MSNA" dovranno essere riportati in un'apposita cartella sociale**, che dovrà essere trasmessa ai servizi sociali del comune e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

La cartella sociale/personale è uno strumento utile a disposizione del personale qualificato per dare continuità alla presa in carico del minore attraverso la trasmissione e la condivisione di informazioni. Ciò vale sia per l'uso interno al fine di accompagnare l'équipe in una valutazione integrata del percorso amministrativo più idoneo al minore, sia nell'ambito della presa in carico territoriale.

CARTELLA PERSONALE/SOCIALE - Punti di forza:

- Rappresenta un documento **identificativo del minore**, della sua storia e del suo percorso;
- È uno strumento di **documentazione** (raccolge e registra informazioni) e **gestionale** (aiuta a gestire un processo);
- **Fornisce un tracciato metodologico** (guida) sulle informazioni da rilevare nel corso dell'intervento sul minore, consentendo di raccogliere/registrare in modo organico gli elementi valutativi rilevati nei diversi colloqui/interventi, sia in termini diagnostici che prognostici;
- **Strumento dinamico del servizio e del territorio**, fruibile da parte di altri attori territoriali della rete;
- **Strumento tutelante** per il minore (perché vengono definiti e registrati gli impegni assunti) e per gli operatori (condivisione anche in termini di responsabilità);
- **Strumento di programmazione e autovalutazione del servizio**;
- **Contiene dati sensibili soggetti alla normativa della privacy e al segreto professionale**;
- Strumento che documenta, riassume e ripercorre la **valutazione del superiore interesse del minore**.

Prototipo di cartella personale utilizzata nei progetti FAMI:
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-11/14._cartella_personale_minore.pdf

Box 5

Valutazione del superiore interesse (BIA) e definizione del percorso amministrativo

Il processo di valutazione del Superiore Interesse del minore³⁵ è un'attività continua, soggetta a variazioni e adattamenti alla luce delle esigenze del minore che, via via, emergono grazie a una sua conoscenza sempre più approfondita. Spetta dunque agli operatori adattare le attività in tal senso al fine di garantire costantemente il benessere del minore. Pianificare costanti riunioni di team garantisce che vi sia un continuo confronto fra gli operatori in riferimento alle attività compiute e da compiersi in favore del minore e, conseguentemente, assicura che sia mantenuto l'approccio olistico e multidisciplinare nelle azioni e nelle pianificazioni.

La scelta del percorso amministrativo da sottoporre al minore ha un forte impatto sulla sua vita. Pertanto, **detta decisione potrà essere presa solo se si è certi di aver raccolto ogni informazione rilevante sul minore, che lo stesso sia stato adeguatamente informato e che abbia compreso tutte le informazioni ricevute.**

La decisione deve essere il frutto di una valutazione svolta da un'equipe, **anche a seguito di una consultazione e piena partecipazione del minore, in considerazione della sua età e del grado di maturità**, nella scelta e valutazione del percorso amministrativo attraverso colloqui individuali in cui si renda partecipe il minore delle valutazioni degli operatori.

Protezione internazionale:

È necessaria la redazione di una **relazione motivata** circa la decisione di accesso alla procedura di protezione internazionale **da parte di un team** composto da assistente sociale, psicologo, operatore legale, coordinatore/responsabile, esperto dei diritti dell'infanzia, educatore di riferimento, tutore volontario se nominato o chi ne fa le veci.

Preferibilmente, la decisione è da elaborare al più tardi entro la prima settimana del secondo mese di permanenza, comunque solo dopo aver raccolto informazioni sufficienti ed adeguate per considerare l'avvio del minore verso una determinata procedura amministrativa³⁶.

Materiale informativo UNHCR sulla protezione internazionale: <https://www.unhcr.org/it/cosa-facciamo/protezione/bambini-e-giovani/accoglienza/>.

³⁵ Il principio del superiore interesse del minore è codificato dall'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sull'Infanzia e l'Adolescenza, secondo il quale: *"In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente"*.

³⁶ È possibile consultare anche la [Guida pratica EASO sull'interesse superiore del minore nelle procedure di asilo](#).

Box 6

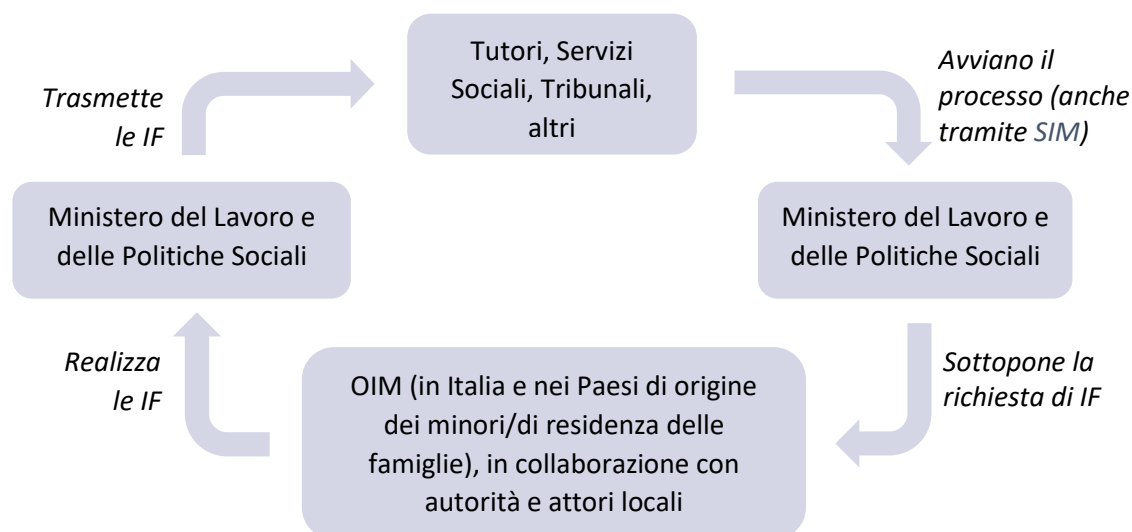
Le indagini familiari (*family tracing and assessment*)³⁷

Le indagini familiari – ovvero un'intervista con le famiglie dei MSNA – forniscono informazioni sulla storia familiare e il percorso migratorio di ciascun minore, i suoi bisogni e progetti e il contesto di provenienza. Il personale OIM, anche in sinergia con attori ed istituzioni locali, incontra ed intervista le famiglie dei MSNA nel luogo in cui le stesse risiedono, si tratti del paese di origine, di transito o terzo di residenza. Approfondire la storia dei minori e le loro aspirazioni future aiuta il percorso di presa in carico da parte delle autorità preposte e supporta l'identificazione di soluzioni durevoli in favore dei minori stessi.

Dal 2008, l'OIM realizza le attività di indagine familiare sulla base di un Accordo di programma con il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione**.

La DG svolge difatti «compiti di impulso e di ricerca al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori presenti non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, avvalendosi a tal fine della collaborazione delle competenti amministrazioni pubbliche e di idonei organismi nazionali ed internazionali [...]» (art. 2 DPCM 535/99).

La procedura e gli attori coinvolti



Le indagini familiari costituiscono uno strumento per:

- facilitare procedure di ricongiungimento familiare, anche ai sensi del Regolamento Dublino, contribuendo in tale ottica ad accertare la volontà dei familiari di ricongiungersi con il minore, raccogliere informazioni relative alla condizione dei familiari nel Paese di residenza, recuperare – laddove disponibile – documentazione utile al fine di accertare il legame di parentela;
- calibrare i percorsi di integrazione dei minori;

³⁷ È possibile consultare anche la [Guida pratica EASO sulla ricerca della famiglia](#).

- raccogliere informazioni sulla storia dei minori a supporto di un'eventuale richiesta di protezione internazionale e/o altre forme di protezione;
- recuperare i documenti personali dei minori;
- migliorare la conoscenza del fenomeno della migrazione dei MSNA tramite la sistematizzazione di dati raccolti grazie alle interviste;
- contribuire a rafforzare la cooperazione tra le autorità responsabili della tutela dei minori in Italia e nei Paesi di origine dei minori.

Per informazioni sulle attività di indagine familiari, di seguito i contatti di riferimento:

Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione:

E-Mail: minoristranieri@lavoro.gov.it

PEC: minoristranieri@pec.lavoro.gov.it

Organizzazione Internazionale per le Migrazioni:

E-Mail: umcitaly@iom.int

Recapiti telefonici: 06 44 186 226/236/217

5.2.1 La tratta di esseri umani

La "tratta di esseri umani" è un reato disciplinato a livello internazionale e nazionale (art. 601 del Codice Penale) che si compone di 3 elementi tipici:

(1) *la condotta*: il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone – (2) *il mezzo* - tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra *allo* (3) *scopo*: di sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi.

Il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere un bambino ai fini di sfruttamento sono considerati «tratta di persone» anche se non comportano l'utilizzo di nessuno dei mezzi coercitivi di cui sopra (art. 601 c.p. così come modificato dal D.Lgs n. 24/2014).

Inoltre, la normativa internazionale³⁸ descrive il lavoro minorile gravemente sfruttato come:

1. tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, quali la vendita o la tratta delle e dei minorenni, la servitù per debiti e l'asservimento, il lavoro forzato o obbligatorio, compreso il reclutamento forzato o obbligatorio di minorenni ai fini di un loro impiego nei conflitti armati;
2. l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del/la minorenne ai fini di prostituzione;
3. l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del/la minorenne ai fini di attività illecite;
4. qualsiasi altro tipo di lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, rischi di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del/della minorenne.

La normativa in vigore garantisce una serie di tutele ai MSNA vittime di tratta, in particolare:

- L'articolo 4 (minori non accompagnati vittime di tratta) del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24, che recepisce la Direttiva 2011/36/UE, stabilisce che: *"I minori non accompagnati vittime di tratta devono essere*

³⁸ Art. 3 Convenzione sulle peggiori forme di lavoro minorile (No. 182) del 1999.

adeguatamente informati sui loro diritti, incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale".

- L'articolo 8 della Direttiva 2011/36/UE, l'art. 26 della Convenzione di Varsavia e l'art. 54 c.p. garantiscono la **non punibilità delle vittime di tratta** per le attività criminali che quest'ultime sono costrette a compiere come conseguenza diretta dell'essere trafficate.
- L'articolo 17 (minori vittime di tratta) della legge 7 aprile 2017, n. 47 aggiunge il seguente periodo al comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003 n. 228: *"Particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo **soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età**".*
- Il DPCM 234/2016, in attuazione dell'articolo 4 comma 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24, introduce una procedura di accertamento dell'età adeguata ai presunti MSNA vittime di tratta.

GESTIONE CASI DI VITTIME O PRESUNTE VITTIME DI TRATTA			
AZIONE	ATTORI	QUANDO	RACCOMANDAZIONE/BUONE PRASSI
Valutazione dei profili e degli indicatori di tratta e sfruttamento attraverso il colloquio iniziale e i colloqui successivi con il minore (opportuno evidenziare che l'emersione può richiedere più colloqui e la creazione di una relazione di fiducia con il minore)	Intervistatore, mediatore interculturale, esperto legale, psicologo (elenco non esaustivo)	Non appena viene rilevato un/a minorenne presunto vittima o vittima di tratta e/o sfruttamento sin dal primo colloquio conoscitivo e soprattutto durante il primo colloquio di cui all'articolo 5 della legge 7 aprile 2017, n. 47	È importante la presenza di un/a mediatore/rice interculturale formato/a sul tema della tratta. È bene svolgere il colloquio in luogo protetto e sicuro per il/la minorenne con i cellulari spenti e favorire la creazione di un clima di fiducia e di ascolto. È importante: - porre domande aperte; - lasciare tempo al MSNA di rispondere; - evitare atteggiamenti accusatori e/o espressioni di giudizio; - cercare di far sentire la potenziale vittima rispettata e a proprio agio.
Si distinguono indicatori socio-sanitari, quali problemi psicologici (ansia, depressione), rifiuto di sottoporsi a determinati esami, gravidanze indesiderate; e indicatori comportamentali quali aggressività e diffidenza, allontanamenti, difficoltà relazionali, chiusura, uso eccessivo del telefono/internet, orari di entrata/uscita inusuali, mancata partecipazione alle attività. Anche problemi fisici possono essere manifestazioni di malessere psicologico e/o il risultato di violenze e abusi già subiti durante il viaggio. Contezza del ruolo che possono assumere il genere della persona, il suo status giuridico, il timore di vendette, il background culturale, le circostanze e le reazioni individuali.			
Segnalazione immediata dell'arrivo di potenziali vittime di tratta agli enti anti-tratta riconosciuti attivi a livello locale nel quadro del Piano			Se l'individuo che ha il primo contatto con il/la minorenne non ha le competenze necessarie per effettuare una prima valutazione deve riferirsi prima possibile a un ente anti tratta attivo localmente o

GESTIONE CASI DI VITTIME O PRESUNTE VITTIME DI TRATTA			
AZIONE	ATTORI	QUANDO	RACCOMANDAZIONE/BUONE PRASSI
Nazionale Anti-Tratta, all'OIM, o al numero verde Anti-Tratta 800 290 290			prendere contatto con il numero verde Anti-Tratta 800 290 290.
Informativa sulla tratta di esseri umani, sui rischi e sul sistema di protezione			Svolgere informativa sui rischi legati allo sfruttamento e alla condizione di vittima di tratta e sulle possibilità di percorso di protezione per le possibili vittime di tratta. È importante avviare il MSNA vittima di tratta verso il percorso amministrativo più adeguato e tutelante in funzione del suo superiore interesse . Oltre alla procedura di protezione internazionale , l'ordinamento italiano prevede una speciale forma di protezione per le vittime di tratta, ossia la procedura di protezione sociale (art. 18, co. I e IV del D.Lgs. n. 286/1998 e art. 27 del DPR n. 394/1999 come integrato dalla L. n. 228/2003).
Accertamento delle relazioni parentali		Al momento della richiesta di contattare i parenti/familiari	- Offrire la possibilità di chiamare la propria famiglia, ma non far contattare alcun numero italiano e/o europeo. - Fare effettuare le prime telefonate alla presenza di un mediatore interculturale. - Non rivelare informazioni sulla struttura di accoglienza e il luogo in cui il/la minore è accolto/a.
Se esiste un dubbio sull'età, occorre sempre trattare la potenziale vittima come minorenne. L'accertamento dell'età deve essere svolto d'accordo con il D.P.C.M. 234/2016, in attuazione dell'articolo 4 comma 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24, che introduce una procedura di accertamento dell'età adeguata ai presunti MSNA vittime di tratta.			
Segnalazione alla Procura della Repubblica presso TM e alla Questura	Operatori di progetto a FF.OO. e Procura della Repubblica presso TM		Casi di minori potenziali vittime di tratta vanno segnalati alla Procura minorile e Questura per l'avvio delle indagini finalizzate allo smantellamento della rete dei trafficanti attiva sul territorio. Laddove sia sporta denuncia contro i trafficanti, è importante che il minore sia

GESTIONE CASI DI VITTIME O PRESUNTE VITTIME DI TRATTA			
AZIONE	ATTORI	QUANDO	RACCOMANDAZIONE/BUONE PRASSI
			sempre accompagnato in questo percorso dagli operatori della struttura di accoglienza e dal tutore, che deve essere adeguatamente formato sui percorsi di protezione e tutela previsti per le vittime di tratta. È opportuno anche considerare la possibilità di trasferire il minore in altra struttura di accoglienza al di fuori del territorio per sottrarlo alle reti di sfruttamento, anche connesse alla criminalità organizzata.
Contatto e segnalazione al tutore responsabile del MSNA	Operatori di progetto		Informare il tutore volontario sulla condizione di presunta o accertata vittima di tratta del/la minorenne. Formare il tutore volontario per gestire al meglio la relazione con il/la minorenne e fornirgli/le gli strumenti per conoscere il fenomeno della tratta di esseri umani e i meccanismi di tutela previsti dalla normativa vigente.
Identificazione preliminare, formale e definizione del percorso amministrativo	Operatori di progetto, operatore legale e mediatore interculturale, ente anti-tratta	A seguito dell'identificazione preliminare come presunta vittima di tratta e/o sfruttamento	Nel caso in cui sia nel superiore interesse del/la minore, avviare una procedura di protezione sociale (cosiddetta ex art. 18), il/la minore potrà avere un permesso di soggiorno per protezione sociale. Tale accesso può avvenire per percorso giudiziario : l'avvio della procedura è subordinato alla denuncia da parte della vittima e conseguente procedimento penale (art. 27, lett. b), D.P.R. n. 394/99). Percorso sociale : la proposta deve provenire dal servizio sociale dell'ente locale o dall'ente anti-tratta che realizza il programma di protezione (art. 27, lett. a), D.P.R. n. 394/99). Resta inteso che il/la minore ha sempre comunque diritto al rilascio del permesso di soggiorno per minore età.

GESTIONE CASI DI VITTIME O PRESUNTE VITTIME DI TRATTA			
AZIONE	ATTORI	QUANDO	RACCOMANDAZIONE/BUONE PRASSI
Il permesso per protezione sociale ex art 18 (che reca la dicitura “casi speciali”) è rilasciato dal Questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità quando nel corso di operazioni di polizia o di indagini, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione criminale, per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale. Il permesso ha durata di 6 mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno per protezione sociale può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.			
Invio ad un centro di accoglienza specializzato	Il/la tutore/rice in sinergia con i Servizi Sociali e gli operatori dell'ente anti-tratta		Nel caso la/il minorenne decida di avviare una procedura di protezione sociale ha accesso ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.
Segnalazione DG Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali			Qualora i minori siano richiedenti asilo o abbiano formulato richiesta per qualche forma di protezione sociale, tale informazione viene inserita al momento della compilazione della scheda anagrafica per l'inserimento nel SIM.
A conclusione, è bene ricordare che spesso il minore non ha coscienza di essere vittima di tratta e non è consapevole che il crimine subito è illegale in Italia. È importante che ci sia un contatto costante e continuo tra tutti i diversi attori coinvolti nell'assistenza al minore affinché gli si possa garantire di entrare in un sistema che lo/a protegga e ne favorisca il percorso di integrazione. La creazione di un clima di fiducia, la tutela e la protezione delle vittime sono altresì condizioni necessarie ed indispensabili per favorire la repressione del fenomeno criminoso, favorendo la denuncia delle vittime e la collaborazione alle indagini. Per eventuali approfondimenti sull'adozione di protocolli multi-agenzia da adottare per lo sviluppo di un meccanismo di referral in aiuto ai minori vittime di tratta e grave sfruttamento nelle attività criminali si veda Centro di Ateneo per i Diritti Umani - Università di Padova Rapporti Finali (unipd-centrodirittiumani.it) e le “Procedure Operative Standard per le vittime o potenziali vittime di tratta e/o di sfruttamento in Italia” sviluppate da Save the Children, anche con la collaborazione di OIM, UNHCR ed EASO. Si segnalano inoltre i rapporti dell'OIM sul fenomeno della tratta nel contesto delle rotte migratorie del Mediterraneo centrale.			

Vulnerabilità psicologico-psichiatrica

Nella gestione di casi di MSNA portatori di vulnerabilità ascrivibili alla dimensione psicologica-psichiatrica, è bene coinvolgere sin da subito i servizi neuro-psichiatrici, in particolare quelli etno-psichiatrici laddove disponibili.

La presenza ed il coinvolgimento del tutore volontario in ogni fase del percorso di assistenza e accoglienza è di fondamentale importanza. Il tutore volontario non deve essere solo una figura abilitata a svolgere compiti di assistenza al minore di carattere amministrativo. È, invece, un anello fondamentale per ottenere la fiducia del minore e costruire un percorso condiviso. Ad esempio, il tutore potrebbe cooperare con il personale di accoglienza e gli operatori che operano nel campo della salute mentale nell'identificazione e nell'offerta dei servizi di protezione.

Parimenti fondamentale appare l'utilizzo di una metodologia *child-friendly* e partecipativa, che consenta al minore di sentirsi pienamente coinvolto e padrone del proprio percorso e delle azioni intraprese nel suo superiore interesse.

Altrettanto importante è cercare di velocizzare le procedure amministrative ed evitare lungaggini burocratiche, che potrebbero avere un impatto negativo sul minore.

Infine, è essenziale il coinvolgimento, lungo tutto il percorso, di un mediatore interculturale, preferibilmente familiare con le consuetudini del paese di origine del MSNA, per interpretarne al meglio le esternazioni e le necessità ed evitare fraintendimenti.

5.3 La Procedura Dublino per i MSNA

Il Regolamento UE n. 604/2013 (di seguito "Regolamento Dublino")³⁹ e il suo Regolamento di Esecuzione, Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione come modificato dal successivo Regolamento (UE) n. 118/2014 (di seguito "Regolamento di Esecuzione"), stabiliscono i principi e i criteri per determinare lo Stato membro responsabile per l'esame della richiesta di protezione internazionale presentata da un cittadino di Paese terzo o apolide in uno Stato Membro⁴⁰.

Il regolamento Dublino ha principalmente due scopi:

1. garantire l'effettivo accesso all'esame della richiesta di protezione internazionale nel più breve tempo possibile e permettere agli Stati Membri di determinare con precisione e rapidità lo Stato membro competente (evitare quindi il cosiddetto *asylum in orbita*);
2. evitare la presentazione di domanda di protezione internazionale in più Stati Membri da parte dello straniero allo scopo di allungare la permanenza nel territorio comunitario e sfruttare le eventuali

³⁹ Una corretta applicazione del Regolamento Dublino richiede un costante riferimento ai numerosi strumenti legislativi correlati:

- internazionali (Convenzione di Ginevra del 1951 e Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989);
- europei (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, Direttiva UE 32/2013 procedure comuni per la concessione e la revoca della protezione internazionale nazionali Direttiva UE 33/2013 norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, Regolamento UE EURODAC 603/2013),
- nazionali (d.lgs. 142/2015, nonché Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 - in G.U. 3/12/2018, n. 281 - e la cd. Legge Zampa n. 47/2017 etc.).

⁴⁰ Gli stati membri sono i 27 Stati membri dell'Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) e i 4 Paesi «associati» al regolamento Dublino (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein). A seguito della procedura di uscita dall'Unione Europea, il Regno Unito non è stato conteggiato.

differenze in termini di esame della domanda di protezione internazionale, accoglienza e benefici tra gli Stati (cosiddetto *asylum shopping*).

Qualora, quindi, un minore straniero non accompagnato presentasse richiesta di protezione internazionale, potrebbe rivelarsi necessario o possibile avviare la procedura Dublino per determinare se la competenza per l'esame della richiesta di protezione internazionale spetti all'Italia o ad altro Stato membro dell'UE. In particolare, è necessario considerare gli articoli 6 e 8 del Regolamento Dublino e gli articoli 1.6 e 1.7 del Regolamento di Esecuzione.

È altresì importante ricordare che i criteri stabiliti nel Regolamento Dublino devono essere applicati in maniera gerarchica, nell'ordine in cui sono elencati nel Regolamento stesso, e che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato per la prima volta domanda di protezione internazionale in uno Stato membro. Per quest'ultima ragione, la procedura Dublino rimane "cristallizzata" alla situazione esistente al momento in cui la persona ha richiesto protezione internazionale per la prima volta. Ciò significa, ad esempio, che se durante la procedura Dublino il minore raggiunge la maggiore età, questo non determina automaticamente la chiusura della procedura stessa.

5.3.1 Gli articoli 6 e 8 del Regolamento UE n. 604/2013

L'articolo 8 individua i criteri da applicare per la determinazione dello Stato membro responsabile per l'esame della richiesta di protezione internazionale formulata da un minore straniero non accompagnato. È anche il primo criterio in ordine gerarchico. Il Regolamento stabilisce quindi che, nel caso in cui il richiedente asilo sia un **minore non accompagnato**, lo Stato membro competente per l'esame della sua domanda di protezione internazionale è quello **nel quale si trova legalmente**⁴¹:

- un **familiare o un fratello** del minore non accompagnato, purché ciò sia **nell'interesse superiore del minore (ex. Art. 8.1)**

Familiare: il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova legalmente l'adulto.

- un **parente** qualora sia accertato in base a un esame individuale che il parente può occuparsi di lui/lei (ex. Art. 8.2)

Benché non ci sia una definizione precisa di "prendersi cura" (in inglese "*take care*"), è comunemente accettato che il parente non abbia nessun obbligo economico, finanziario o alloggiativo verso il minore.

Parente: la zia o lo zio, il nonno o la nonna adulti del richiedente che si trovino legalmente nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia figlio legittimo, naturale o adottivo secondo le definizioni del diritto nazionale.

⁴¹ Con l'espressione "**legalmente presente nello Stato membro**" non si richiede uno status specifico, ma si può trattare indifferentemente di un richiedente asilo, di un riconosciuto rifugiato, di un residente.

In questo modo il Regolamento Dublino permetterebbe di garantire il diritto all'unità familiare e il ricongiungimento del minore con il familiare/parente presente in altro Stato membro. Per questo si parla anche di "Ricongiungimento familiare Dublino".

Purché ciò sia nel superiore interesse del minore stesso, valutato dall'équipe multidisciplinare del centro in cui è collocato, l'Articolo 6 precisa:

- **ARTICOLO 6:** *"l'interesse superiore del minore deve costituire un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dal presente regolamento"* e che nel valutarlo gli Stati membri cooperano strettamente tra loro e devono tener conto di alcuni fattori, quali:
- a) le possibilità di ricongiungimento familiare;
 - b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore;
 - c) le considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani;
 - d) l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità.

ATTENZIONE: è bene ricordare che la procedura Dublino ha per obiettivo esclusivamente la determinazione dello Stato membro competente per l'esame della richiesta di protezione internazionale. Non si tratta di una procedura amministrativa di ricongiungimento familiare (ai sensi della Direttiva Accoglienza 2013/33), la quale presuppone determinate condizioni economiche, finanziarie e alloggiative da parte del familiare/parente e ha per obiettivo l'affidamento del minore al familiare/parente.

Per questa ragione, non è possibile chiedere ad un altro Stato membro la competenza dell'esame della richiesta di protezione internazionale qualora il minore sia già comparso dinanzi alla Commissione Territoriale e quest'ultima abbia preso una decisione nel merito della domanda di protezione internazionale.

Pertanto, i minori non accompagnati che chiedono protezione internazionale e i loro tutori devono essere informati sulla possibilità di richiedere che la loro domanda venga esaminata nello Stato membro nel quale si trova legalmente il padre, la madre o un altro adulto responsabile, la zia o lo zio, il nonno o la nonna, o i fratelli.

Nelle more della procedura Dublino, il MSNA continua ad avere accesso al sistema di accoglienza secondo quanto disposto dall'art. 19 del decreto legislativo n. 142/2015.

5.3.2 L'articolo 17.2: clausola discrezionale

In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 8, il Regolamento Dublino, tramite la cosiddetta clausola discrezionale inclusa nell'**articolo 17.2**, prevede la possibilità di chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico la richiesta di protezione internazionale di un richiedente per favorire il **ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali**, anche se tale altro Stato membro non è competente ai sensi dei criteri definiti agli articoli da 8 a 11 e 16.

La valutazione circa l'attivazione o meno di tale clausola deve tener conto degli elementi specifici caso per caso. Può essere, ad esempio, utile per estendere la possibilità del ricongiungimento anche a parenti non annoverati nella definizione presente nel Regolamento (cugini), ma con i quali il minore ha un particolare rapporto familiare, emotivo etc.

È opportuno comunque ricordare che si tratta di una clausola discrezionale, che non vincola lo Stato membro che riceve tale richiesta a rispondere positivamente, neanche qualora venisse provato il legame di parentela e l'idoneità del parente a prendersi cura del minore.

ALCUNI ESEMPI DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DUBLINO

1. Aisha è una minore non accompagnata di origine siriana, giunta in maniera irregolare in Italia. Da una prima valutazione emerge la necessità per la stessa di richiedere protezione internazionale. Inoltre, la ragazza dichiara che i fratelli maggiori si trovano da anni in Belgio, mentre i genitori sono rimasti in Turchia.

Articolo 8.1: è possibile, una volta valutato il superiore interesse di Aisha, richiedere la presa in carico al Belgio.

2. Enok è un minore non accompagnato di origine eritrea, giunto in maniera irregolare in Italia. Da una prima valutazione emerge la necessità per il ragazzo di richiedere protezione internazionale. Durante il colloquio conoscitivo il ragazzo dichiara che la zia, sorella della madre, si trova da anni in Svezia.

Articolo 8.2: è possibile, una volta valutato il miglior interesse di Enok, richiedere la presa in carico alla Svezia.

3. Layla è una minore non accompagnata di origine sudanese giunta in maniera irregolare in Italia. Da una prima valutazione emerge la necessità per la stessa di richiedere protezione internazionale. Inoltre, la ragazza dichiara di avere una sorella in Francia con la quale però non ha più contatti da anni e una zia nei Paesi Bassi che la stessa considera come una seconda madre dato che l'ha accolta quando Layla ha perso i genitori.

Articolo 8.1/8.2: in questo caso, data la presenza di più familiari e una diversa relazione con tali figure, il miglior interesse dovrà considerare quale delle due figure parentali è in grado di occuparsi della ragazza.

4. Ibrahim è un minore non accompagnato di origine maliana, giunto in maniera irregolare in Italia. Da una prima valutazione emerge la necessità per il ragazzo di richiedere protezione internazionale. Durante il colloquio conoscitivo il ragazzo dichiara di avere uno zio residente in Germania con il quale però non vuole ricongiungersi dati alcuni episodi di violenza subiti dallo stesso nel paese di origine.

Articolo 8.2: in questo caso un ricongiungimento con lo zio violerebbe il miglior interesse del minore; pertanto, la richiesta di protezione internazionale verrà esaminata in Italia.

5. Adam è un minore non accompagnato di origine eritrea, giunto in maniera irregolare in Italia dove è stato immediatamente ricoverato in ospedale per un intervento chirurgico ai polmoni, gravemente danneggiati per le torture subite durante il viaggio. Da una prima valutazione emerge la necessità per il ragazzo di richiedere protezione internazionale. Durante il colloquio conoscitivo il ragazzo dichiara inoltre che il cugino, che lui considera come un fratello perché sono cresciuti nella stessa famiglia e che lo ha sostenuto durante il viaggio e durante l'operazione, risiede in Norvegia.

Articolo 17.2: data la vulnerabilità di Adam e il particolare legame con il cugino è possibile chiedere l'applicazione della clausola discrezionale alla Norvegia.

5.3.3 La procedura Dublino in dettaglio

	QUANDO	COSA FARE
FASE PREPARATORIA	Ricevute informazioni sulla sua situazione legale, e valutato il suo superiore interesse, il minore esprime l'intenzione di fare richiesta di protezione internazionale	1. PRESENTAZIONE DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE: - <i>se il tutore non è ancora stato nominato:</i> il legale rappresentante del centro può confermare in Questura la domanda di protezione internazionale presentata dal minore, in qualità di esercente i poteri tutelari in via provvisoria; - <i>se il tutore del minore è già stato nominato:</i> il tutore del minore prende immediatamente contatti con la Questura per confermare e formalizzare la richiesta di asilo del minore. 2. INTERVISTA/COLLOQUIO CON IL MINORE: È consigliabile procedere con l'intervista/colloquio prima della formalizzazione della richiesta di protezione internazionale (modello C3), sia per informare e preparare il minore all'intervista che verrà svolta, sia per raccogliere la documentazione a sostegno della richiesta Dublino: • Relazione in inglese sulla storia del minore, la relazione di parentela con il familiare/parente con il quale si vuole effettuare il ricongiungimento e le ragioni che hanno portato a valutare il trasferimento in altro Stato quale superiore interesse del minore; • Consenso in inglese firmato dal tutore e dal minore⁴² a che la domanda di protezione internazionale presentata da quest'ultimo in Italia venga esaminata in tale Stato ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento Dublino (vedasi modello in allegato); • Analogo consenso del familiare/parente⁴³; • Albero genealogico compilato dal minore con i dettagli dei membri della famiglia. È opportuno che tale documento includa tutti i parenti del minore e precisi dove si trovano; • Copia dei documenti di identità o permesso di soggiorno del familiare/parente e/o contatti di quest'ultimo (indirizzo di residenza, numero cellulare etc.); • Risultanze delle Indagini familiari (vedi "Box 6"), contenenti informazioni sulla volontà e capacità del familiare/parente di farsi carico del minore e correlate di documentazione, laddove la stessa sia disponibile, utile ad accertare il legame di parentela⁴⁴.

⁴² Vedi [Allegato 1. Consenso in inglese firmato dal tutore e dal minore.](#)

⁴³ Vedere [Allegato 2. Consenso in inglese del familiare/parente.](#)

⁴⁴ Vedere artt. 6 e 8 del Regolamento UE n. 604/2013 del 26 giugno 2013 e art 1.7 del Regolamento di esecuzione UE n. 118/2014 del 30 gennaio 2014.

	QUANDO	COSA FARE
		La mancanza di tale documentazione non ostacola la formalizzazione della richiesta di protezione internazionale; infatti, può essere prodotta anche in un secondo momento o inoltrata all'Unità Dublino successivamente. Per tale ragione è fondamentale garantire che l'Unità Dublino possa contattare il centro/tutore.
FORMALIZZAZIONE RICHIESTA PROTEZIONE INTERNAZIONALE	Se durante la formalizzazione della richiesta di protezione internazionale (modello C3) emerge la presenza di familiari in altri Stati Membri, la Questura registra il fascicolo del minore come "caso Dublino" .	Durante la formalizzazione della richiesta di protezione internazionale verranno compilati in loco i seguenti documenti: 1. Modello C3 <u>compilato in tutte le sue parti e firmato dal tutore, dal traduttore, dall'Ufficiale di polizia che redige l'atto e dal minore.</u> • È importante che alla domanda "<i>parenti residenti in altri paesi Ue</i>" si specifichi, laddove si sia a conoscenza e a maggior ragione laddove tale legame fondi la richiesta di trasferimento in altro Stato Membro, nome/cognome, data di nascita, stato civile, relazione con il minore, indirizzo e contatti nello stato europeo di residenza, documento di residenza, etc. • Se dal C3 non emerge la presenza di un parente in un altro Stato, la Questura non potrà dare l'evidenza Dublino e interessare l'Unità Dublino, ma la richiesta di protezione internazionale presentata dal minore verrà analizzata dalla Commissione Territoriale competente. 2. Cd. Colloquio Dublino, in cui vengono riportati i contatti del centro o del tutore (fondamentali per l'Unità Dublino per chiedere eventuali chiarimenti o aggiunte), i dettagli circa il familiare/parente ed eventuali vulnerabilità del minore. Anche per questo documento è richiesta la <u>sottoscrizione da parte del tutore e del minore, che dà conferma anche della ricezione dell'informativa circa la procedura Dublino.</u> 3. Cd. Formulario Dublino, ovvero l'allegato 1 al Regolamento di Esecuzione UE No. 118/201, dove sono richieste, tra le altre, le seguenti informazioni: • nome del padre; • nome della madre; • percorso di viaggio; • parenti residenti in altri Paesi dell'UE. In caso di più familiari/parenti in diversi Stati membri, occorre dare tutte le informazioni possibili su ognuno di loro e lo Stato Membro richiesto dipenderà dall'esame individuale circa il superiore interesse del minore; ovvero quale dei parenti può prendersi meglio cura del minore. Consegnare, se disponibile, la documentazione prodotta a sostegno della richiesta della procedura.

	QUANDO	COSA FARE				
FASE UNITÀ DUBLINO	Una volta ricevuto il fascicolo dalla Questura, l'Unità Dublino provvederà nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre i 3 mesi dalla formalizzazione della domanda di protezione internazionale, all'invio di una richiesta di presa in carico del minore verso lo Stato designato.	Una volta ricevuta la richiesta, l'Unità Dublino dello Stato designato, procede con le verifiche del caso e può:				
		<table> <tr> <th>CHIEDERE PROVE SUPPLEMENTARI</th><th>ACCETTARE LA PRESA IN CARICO</th><th>RIFIUTARE LA PRESA IN CARICO</th></tr> <tr> <td>comprovanti il legame di parentela o eventuali chiarimenti</td><td>In caso di risposta positiva l'UD italiana emette un Decreto di trasferimento che invia alla  Questura con le indicazioni richieste dallo Stato ricevente in relazione al trasferimento. Il trasferimento deve avvenire entro 6 mesi  dalla data di accettazione. La Questura notifica al tutore tale decreto di trasferimento e, previo nulla osta dell'A.G., procede all'organizzazione del trasferimento. I minori non possono viaggiare senza accompagnatore. In base a quanto disposto dall'A.G. tale accompagnatore può essere: - il tutore;</td><td>qualora non sussistano gli elementi dell'art. 8  l'UD Italiana ha 3 settimane dalla data del rifiuto/mancata risposta per chiedere un riesame, motivandone le ragioni e allegando eventuale ulteriore documentazione  L'UD dell'altro Stato membro è incoraggiata a rispondere entro 2 settimane. Secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, trascorso questo periodo la richiesta è da considerarsi rigettata⁴⁵. Tuttavia, nella pratica, le scadenze sono più flessibili.</td></tr> </table>	CHIEDERE PROVE SUPPLEMENTARI	ACCETTARE LA PRESA IN CARICO	RIFIUTARE LA PRESA IN CARICO	comprovanti il legame di parentela o eventuali chiarimenti
CHIEDERE PROVE SUPPLEMENTARI	ACCETTARE LA PRESA IN CARICO	RIFIUTARE LA PRESA IN CARICO				
comprovanti il legame di parentela o eventuali chiarimenti	In caso di risposta positiva l'UD italiana emette un Decreto di trasferimento che invia alla  Questura con le indicazioni richieste dallo Stato ricevente in relazione al trasferimento. Il trasferimento deve avvenire entro 6 mesi  dalla data di accettazione. La Questura notifica al tutore tale decreto di trasferimento e, previo nulla osta dell'A.G., procede all' organizzazione del trasferimento. I minori non possono viaggiare senza accompagnatore. In base a quanto disposto dall'A.G. tale accompagnatore può essere: - il tutore;	qualora non sussistano gli elementi dell'art. 8  l'UD Italiana ha 3 settimane dalla data del rifiuto/mancata risposta per chiedere un riesame , motivandone le ragioni e allegando eventuale ulteriore documentazione  L'UD dell'altro Stato membro è incoraggiata a rispondere entro 2 settimane. Secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, trascorso questo periodo la richiesta è da considerarsi rigettata ⁴⁵ . Tuttavia, nella pratica, le scadenze sono più flessibili.				

⁴⁵ Corte di Giustizia dell'Unione Europea: [REQUESTS for a preliminary ruling under Article 267 TFEU made by the Rechtbank Den Haag \(District Court, The Hague, Netherlands\), by decisions of 23 January and 26 January 2017, received at the Court on 1 February and 3 February 2017 respectively, in the proceedings C-47/17\) and C-48/17.](#)

	QUANDO	COSA FARE
		- il delegato del tutore; - il vettore, se il minore ha più di 16 anni.  In caso di ulteriore rifiuto, il MSNA andrà in audizione presso la Commissione Territoriale per la valutazione della sua richiesta di Protezione Internazionale.

5.3.4 La procedura Dublino - Incoming

La “procedura Dublino” esposta nei paragrafi precedenti viene definita “procedura di *outgoing*”. Tale procedura si applica quando il minore straniero non accompagnato è rintracciato nel territorio italiano e il familiare con il quale si intende organizzare il ricongiungimento familiare si trova in altro Stato aderente al Regolamento Dublino.

Si parla invece di “procedura di *incoming*” quando il minore straniero non accompagnato si trova in altro Stato membro e l’Italia riceve una richiesta di presa in carico perché in Italia si troverebbe un familiare o parente di quel minore.

Nei casi di “procedura di *incoming*”, l’Unità Dublino italiana si trova innanzitutto ad esaminare la richiesta ricevuta da altro Stato membro e la documentazione ad essa allegata. Una verifica preliminare consiste nell’accertarsi che il minore in questione abbia presentato domanda d’asilo e che la richiesta di presa in carico pervenuta dallo Stato membro sia stata inviata entro il termine di 3 mesi dalla presentazione della domanda d’asilo del minore. Nel caso in cui il termine anzidetto non sia stato rispettato, la domanda di presa in carico indirizzata dallo Stato membro all’Italia non potrà basarsi sull’art. 8 del Regolamento Dublino – in quanto l’Italia non avrà un vincolo giuridico, ricorrendo tutte le condizioni necessarie, ad accettare la richiesta – ma dovrà basarsi sull’art. 17 del Regolamento, che lascia piena discrezionalità all’Italia sull’esito della procedura.

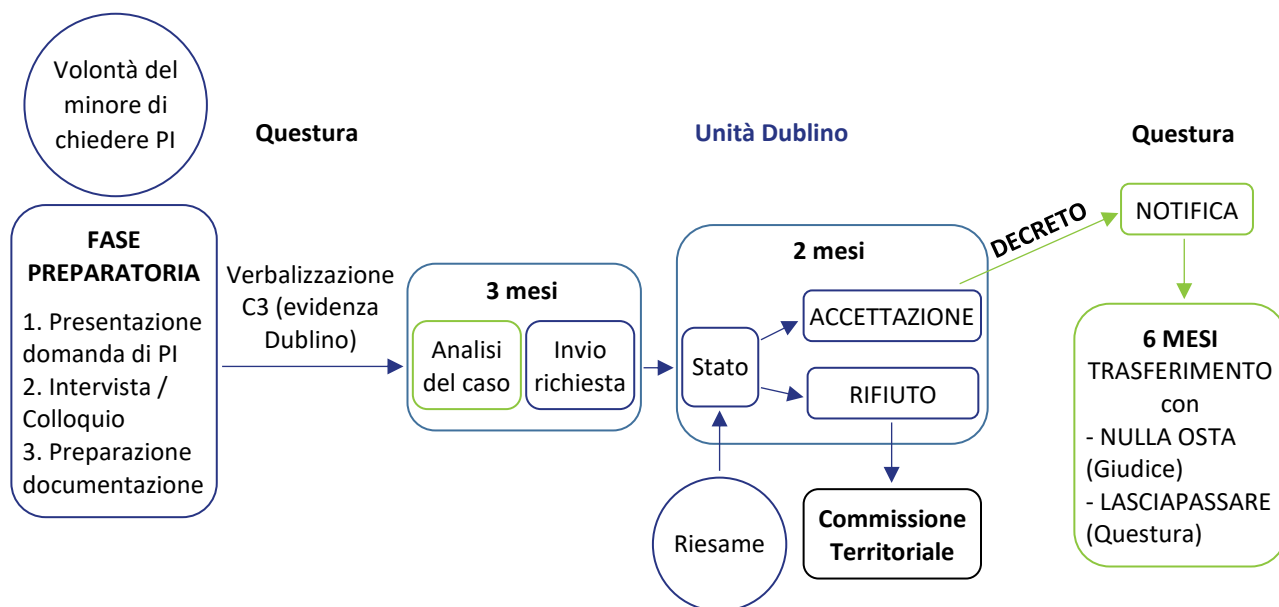
Una volta verificata la correttezza dei presupposti della richiesta di presa in carico di un minore straniero non accompagnato ricevuta da altro Stato membro, l’Unità Dublino italiana ha il compito di verificare se il trasferimento del minore in Italia costituisca il suo superiore interesse. È quindi necessario accertare la presenza del presunto parente del minore nel territorio nazionale, verificare se risiede legalmente nello Stato, appurare le sue condizioni di vita e infine la sua volontà di prendersi cura del minore. A tal fine l’Unità Dublino si avvale della collaborazione delle Questure competenti per territorio. È demandato alla Questura, infatti, il rintraccio del parente del minore, la verifica della regolarità della sua posizione nel territorio dello Stato, la raccolta di eventuali documenti del parente utili ai fini della procedura Dublino e la somministrazione di una apposita intervista al parente volta a verificare il legame di parentela, il grado di profondità del rapporto tra il parente e il minore, l’intenzione di farsi carico del benessere e dello sviluppo del minore (nonché la sua effettiva capacità di farlo) e le intenzioni in merito ad un progetto di accoglienza e integrazione del minore nel contesto sociale.

L'Unità Dublino italiana, raccolti i documenti e le informazioni forniti dalla Questura, ha il compito di valutarli unitamente a quelli ricevuti dallo Stato membro che ha inviato la richiesta di presa in carico del minore. In caso di discrepanze tra le informazioni ricevute dallo Stato membro e quelle raccolte attraverso le Questure, oppure di insufficienza dei documenti ricevuti dallo Stato membro, chiede a quest'ultimo informazioni e documenti supplementari al fine di riesaminare la domanda. Nel caso in cui, invece, la domanda dello Stato membro appaia priva di fondamento o le informazioni raccolte attraverso le Questure sconsiglino il ricongiungimento familiare, rigetta la domanda dello Stato membro. Laddove, infine, sussistano tutti gli elementi necessari per il ricongiungimento familiare e l'Unità Dublino ritenga nel superiore interesse del minore il suo trasferimento nel territorio dello Stato, accetta la richiesta di presa in carico.

La fase finale della procedura Dublino di "incoming" consiste nella organizzazione – in collaborazione con lo Stato membro richiedente – del trasferimento del minore in Italia. A tal fine viene concordata la data del trasferimento e l'Unità Dublino italiana allerta le Autorità nazionali competenti in merito all'arrivo del minore, ossia la Polizia di Frontiera dell'aeroporto in cui il minore arriverà, le Questure e le Prefetture della provincia in cui il minore arriverà dall'estero e della provincia in cui risiede il parente con il quale il minore deve ricongiungersi, i servizi di assistenza dei richiedenti asilo e il sistema SIPROIMI (ora SAI), che si occupa dell'accoglienza del minore in una struttura adeguata in attesa che l'Autorità giudiziaria, eventualmente, disponga il trasferimento del minore presso l'abitazione del parente preso in considerazione nella procedura di ricongiungimento familiare.

Quando l'Unità Dublino riceve la nota relativa all'avvenuto trasferimento del minore, il suo compito è concluso. In occasione del trasferimento del minore l'Unità Dublino dispone che la sua domanda d'asilo, presentata alle Autorità di altro Stato membro, sia esaminata dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale competente nel territorio in cui risiede il parente con il quale il minore viene ricongiunto.

5.3.5 La procedura Dublino in sintesi e raccomandazioni utili



Si ricorda che:

- Il MSNA e il suo tutore devono essere informati sulla procedura e le possibili tempistiche per il completamento.
- L'Unità Dublino non può avere nessun contatto diretto né con il minore, né con il familiare/parente.
- Il buon esito della procedura dipende anche dalla quantità e qualità delle informazioni raccolte e dalla collaborazione anche del familiare/parente e a tal fine può essere richiesta l'attivazione delle indagini familiari (vedi Sezione 5.2).
- È auspicabile che la formalizzazione della richiesta di protezione internazionale e il successivo invio del fascicolo all'Unità Dublino avvengano contestualmente con la formalizzazione della richiesta di protezione internazionale, o comunque subito dopo.
- Per garantire un rapido accesso all'analisi della domanda di protezione internazionale è importante la collaborazione di tutti gli attori coinvolti. Mentire od omettere informazioni potrebbe allungare i tempi di attesa per l'analisi della domanda di protezione o per raggiungere i familiari/parenti nel Paese Dublino.
- Ogni modifica circa le dichiarazioni in merito alla presenza di familiari e parenti o al superiore interesse del minore deve essere fatta presente tempestivamente alle autorità competenti.
- Nessuna delle informazioni raccolte verrà trasmessa alle autorità del Paese di origine o usata in maniera che possa mettere a rischio la vita o sicurezza del minore o della sua famiglia. Queste informazioni servono unicamente ai sensi della procedura Dublino e non inficeranno nemmeno sulla situazione personale e legale del familiare/parente in altro Stato Membro.
- Qualora il minore si allontanasse arbitrariamente, la procedura di ricongiungimento potrebbe interrompersi. L'Unità Dublino deve esserne informata tempestivamente.

Considerando che:

La lunghezza dei tempi necessari al completamento della procedura possa rappresentare un motivo di rischio di allontanamento arbitrario del minore, le prassi territoriali seguite dalle Questure possono variare.

Si raccomanda:

- Di informare sin dal principio il MSNA sulla procedura e sulle possibili tempistiche.
- Di renderlo sempre partecipe di tutti i passaggi: prendere decisioni condivise e quindi più efficaci rendono i minori responsabili rispetto ad esse.
- Di attivare sempre proposte di attività che consentano al minore di esprimere aspettative legate al futuro e al suo progetto migratorio e attività che consentano di placare l'ansia legata all'esito della procedura (es. approccio *peer to peer*: racconto dell'esperienza di ricongiungimento familiare da parte di MSNA trasferiti in altri Stati membri).

6. ALLEGATI

Allegato 1. Consenso in inglese firmato dal tutore e dal minore

CONSENT

I, date of birth, citizen of, hereby consent to the authorities in....., according to article 8/17.2 of the Regulation (EU) No 604/2013 of the Parliament and of the Council of 26 June 2013, to examine my application for asylum as (ie.e: brother/sister/son etc) of....., born in.....

The consequences of this consent have been thoroughly explained to me.

Signed by

Allegato 2. Consenso in inglese del familiare/parente

date

CONSENT OF THE FAMILY MEMBER

I,born on....., citizen of , hereby consent to the authorities in (inserire lo Stato in cui si trova il familiare/parente) according to article 8/17 of the Regulation (EU) No 604/2013 of the Parliament and of the Council of 26 June 2013, to examine the application for asylum of my.....,born on....., citizen of

The consequences of this consent have been thoroughly explained to me.

Signed by

7. RIFERIMENTI NORMATIVI

1. CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA, 1989
2. CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1951 (Convenzione sullo statuto dei rifugiati)
3. CONVENZIONE RELATIVA ALLA PROIBIZIONE DELLE FORME PEGGIORI DI LAVORO MINORILE, 1999 (No. 182)
4. CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULLA LOTTA CONTRO LA TRATTA DI ESSERI UMANI (Convenzione di Varsavia), 2005
5. REGOLAMENTO 604/2013/UE (REGOLAMENTO DUBLINO) che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) e regolamento di esecuzione n. 1560/2003 della Commissione come modificato dal successivo Regolamento (UE) n. 118/2014
6. DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 24.
Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.
7. DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 142.
Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
8. LEGGE 7 aprile 2017, n. 47.
Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
9. DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286.
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
10. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394.
Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
11. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 1999, n. 535.
Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
12. DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113.
Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Convertito con L. 132/2018
13. DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in LEGGE 173/2020.
Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia

di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

14. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2016, n. 234.
Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.
15. DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 2019.
Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)
16. LEGGE 4 maggio 1983, n. 184.
Diritto del minore ad una famiglia

CODICE CIVILE. Aggiornato con le ultime modifiche legislative introdotte, da ultimo, dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
17. LEGGE 8 novembre 2000, n. 328.
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
18. LEGGE 14 novembre 2012, n. 203.
Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse

Il presente documento è stato elaborato dal Ministero dell'Interno (Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione), con il supporto dell'Ufficio Europeo di Sostegno per l'Asilo (EASO), e la collaborazione di Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Servizio Centrale del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione), Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM).